1869

N° 83

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla Tipografia EREDI BOTTA, via del Castellaccio.
Nelle Provincie del Regno con *vaglia postale* affrancato diretto alla detta Tipografia e dai principali Librai. — Fuori del Regno, alle Direzioni postali
Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI COMPRESE LE DOMENICHE

Le inserzioni giudiziarie 25 centesimi per linea o spazio di linea.
Le altre inserzioni 30 cent. per linea o spazio di linea.
Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

Un numero separato cent. 20.
Arretrato centesimi 40.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE		Anno	Semestre	Trimestre
Per Firenze	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L. 42	22	12
Per le Provincie del Regno		» 46	24	13
Svizzera		» 58	31	17
Roma (franco ai confini)		» 52	27	15

FIRENZE, Mercoledì 24 Marzo

PREZZO D'ASSOCIAZIONE		Anno	Semestre	Trimestre
Francia	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L. 82	48	27
Inghil., Belgio, Austria e Germ.		» 112	60	35
Id. per il solo giornale senza i Rendiconti ufficiali del Parlamento		» 82	44	24

PARTE UFFICIALE

Il numero 4916 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 6 giugno 1863, che approva il regolamento pel Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposizione del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. A modificazione dell'articolo 1 del regolamento approvato col sopraccitato Nostro decreto, le quattro sezioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici sono ridotte a tre, distinte per ogni ramo di servizio come segue:

Sezione 1ª — Strade ordinarie, ponti colle relative opere di difesa, fabbricati civili, strade ferrate, officine e macchine;

Sezione 2ª — Servizio d'acque, canali, argini, lavori idraulici, porti, spiaggie e fari:

Sezione 3ª, ossia Comitato permanente del genio civile.

Art. 2. La facoltà conceduta al Nostro ministro dei lavori pubblici coll'articolo 4 del regolamento, di chiamare con voto deliberativo alle adunanze del Consiglio superiore gli ingegneri capi di prima classe, è estesa anche agli ingegneri capi di seconda classe.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 28 febbraio 1869.

VITTORIO EMANUELE.

L. PASINI.

Il numero 4919 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del ministro dell'interno;

Vista la deliberazione emessa dal Consiglio provinciale di Milano nell'adunanza del 13 settembre 1866, e quelle dei Consigli comunali di Arsago, Casorate Sempione e Besnate, in data 16 dicembre successivo e 19 maggio 1867;

Visto l'articolo 14 della legge sull'amministrazione comunale e provinciale, in data 20 marzo 1865, allegato *A*,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. A partire dal 1° maggio venturo i comuni di Casorate Sempione e Besnate sono soppressi ed aggregati a quello di Arsago.

Art. 2. Fino alla costituzione del novello Consiglio comunale di Arsago, cui si procederà a cura del prefetto della provincia nei modi di legge, le attuali Rappresentanze dei comuni sovraccennati continueranno nell'esercizio delle loro attribuzioni, ma cureranno di non prendere deliberazioni che possano vincolare l'azione del futuro Consiglio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 24 febbraio 1869.

VITTORIO EMANUELE

G. CANTELLI.

Il numero 4920 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del ministro dell'interno;

Vista la deliberazione emessa dal Consiglio provinciale di Milano nell'adunanza del 13 settembre 1866, e quelle dei Consigli comunali di Casorezzo ed Ossona, in data 9 dicembre 1866 e 24 gennaio 1867;

Visto l'articolo 14 della legge sull'amministrazione comunale e provinciale, in data 20 marzo 1865, allegato *A*,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. A partire dal 1° maggio 1869 il comune di Ossona è soppresso ed aggregato a quello di Casorezzo.

Art. 2. Fino alla costituzione del novello Consiglio comunale di Casorezzo, cui si procederà a cura del prefetto della provincia a norma di legge, le attuali Rappresentanze dei comuni sovraccennati continueranno nell'esercizio delle loro attribuzioni, ma cureranno di non prendere deliberazioni che possano vincolare l'azione del futuro Consiglio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 24 febbraio 1869.

VITTORIO EMANUELE.

G. CANTELLI.

Il num. MMCVIII *(parte supplementare) della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli atti costitutivi la Banca popolare cooperativa, agricola, commerciale di Acqui;

Visti il titolo VII, lib. I, del Codice di commercio, e il Nostro decreto 30 dicembre 1865, numero 2727;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La Società anonima col titolo di *Banca popolare cooperativa commerciale*, costituita in Acqui con pubblico atto dell'11 agosto 1868, rogato Baratta, è autorizzata e ne è approvato lo statuto al detto atto inserto, colle variazioni apportatevi dall'istrumento del 20 successivo novembre, ricevuto dallo stesso notaio, esclusone quanto si riferisce alla progettata Cassa di risparmio, e sotto la osservanza delle prescrizioni di questo decreto.

Art. 2. Allo statuto della Banca popolare cooperativa commerciale di Acqui, modificato come sovra, sono recate queste altre variazioni ed aggiunte:

A) Il 2° paragrafo dell'articolo 1, che incomincia dalle parole « Il Consiglio di amministrazione, » e termina con quelle « da speciale statuto, » è abolito.

B) In fine dell'articolo 12 s'aggiunge: « ed alle prescrizioni dell'articolo 110 del Codice di commercio. »

C) All'articolo 21 un nuovo paragrafo dirà:

« Questa condizione dovrà essere espressa nella obbligazione relativa all'anticipazione. »

D) Il 2° paragrafo dell'art. 23 è riformato in questa guisa:

« Il minimo importo d'ogni deposito e risparmio per gli azionisti presso la Banca sarà di lire una; il massimo è di qualunque somma, esclusa ogni frazione minore di lire una. »

E) Nell'articolo 24 un nuovo comma dirà:

« Quest'ultima clausola dovrà essere trascritta sul libretto di cui all'articolo seguente. »

F) L'articolo 26 è riformato in questi termini:

« I libretti saranno nominativi e trasmissibili per girata. »

G) All'articolo 34 è aggiunto un nuovo paragrafo dicente:

« Gli amministratori sociali sono mandatari temporanei e revocabili, soci o non soci, stipendiati o gratuiti. »

H) Nel 2° paragrafo dell'articolo 39, dopo le parole « qualunque sia il numero dei soci, » s'inserirà la clausola: « restrittivamente agli affari indetti nell'ordine del giorno della prima convocazione » nel caso ecc., ecc.

I) Nell'articolo 46, le parole « il presidente del Comizio agrario, » e nell'articolo 48 le altre « e dal presidente del Comizio agrario, » sono abolite.

L) Il paragrafo 2° dell'art. 47 incomincierà così:

« Potrà fare proposte relative agli impiegati » ecc., ecc.

M) L'ultimo paragrafo dell'articolo 51 si aprirà con queste parole:

« Il direttore e gli altri funzionari della Società hanno l'obbligo » ecc., ecc.

Art. 3. La Banca popolare suddetta è sottoposta alla vigilanza governativa ai termini del Nostro decreto 30 dicembre 1865, n. 2727, e contribuirà annualmente nelle spese analoghe per lire cento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli addì 7 febbraio 1869.

VITTORIO EMANUELE

A. CICCONE.

Elenco di disposizioni fatte nel personale giudiziario:

Con decreti del 14 febbraio 1869:

Sigismondi Evandro, vicepretore del mandamento di Lanciano, dispensato da ulteriore servizio in seguito a sua domanda;
Guttierrez Antonio, id. di Bono, id.;
Graziosi Ottavio, id. di Borbona, id.;
Genesio Michele, id. di Morra (Alba), id.;
Dolci Epifanio, id. di Centuripe (Nicosia), id.;
Sanginisi Michele, id. di Castiglione di Sicilia (Catania), id. e gli è conferito il titolo onorifico di pretore.

Con decreti del 21 febbraio 1869:

Squittieri Gaetano, vicepretore del mandamento di Sarno (Salerno), dispensato da ulteriore servizio;
Corsi Giuliano, id. di Carrara, id.;
Maggi Isidoro, id. di Arcidosso, id.;
Gaglione Nicola, vicepretore del mandamento di Marcianise, idem.

PARTE NON UFFICIALE

INTERNO

MINISTERO DELLA GUERRA

CONCORSO *per l'ammissione nella Regia Militare Accademia e nella Scuola Militare di Fanteria e Cavalleria nell'anno* 1869.

Firenze, 14 marzo 1869.

Gli esami di concorso per le annuali ammissioni alla Regia militare Accademia per le armi speciali in Torino, ed alla Scuola militare di fanteria e cavalleria in Modena, stabiliti dal regolamento stato approvato con R. decreto 6 aprile 1862 (*inserto nel num.* 99 *del Giornale ufficiale del Regno, e nel num.* 548 *della raccolta delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia* 1862), incomincieranno sul principio del luglio venturo e termineranno entro il successivo settembre nelle sedi di Milano e Napoli e presso i collegi militari d'istruzione secondaria ora ivi esistenti.

Gli esami di concorso anzidetti saranno dati da una Commissione nominata dal Ministero della guerra, e suddivisa in sezioni per le varie materie, osservandosi le norme seguenti:

I. Le domande de' non militari pel concorso all'ammissione nei prementovati istituti militari superiori deggiono essere presentate al Comando militare della provincia ove l'aspirante è domiciliato, non più tardi del 31 maggio, termine di rigore, oltre cui più non saranno in alcun modo accettate. Quelle che fossero indirizzate al Ministero della guerra saranno rimandate ai petenti.

Le domande ora dette debbono essere redatte su carta bollata da lire 1, indicare precisamente il casato, il nome ed il domicilio del padre, della madre o del tutore, ed il preciso recapito domiciliare dell'aspirante, non che la sede di esame presso cui s'intende presentare.

A corredo delle domande stesse devono essere uniti i seguenti documenti legati in fascicolo colla loro descrizione sommaria in apposito foglio, cioè:

1° Atto di nascita debitamente legalizzato, da cui risulti che l'aspirante al 1° agosto venturo avrà compiuto l'età di sedici anni, nè supererà, quella di venti anni. Nessuna eccezione verrà fatta sia pei giovani mancanti, sia per quelli eccedenti anche di poco l'età prescritta.

2° Certificato di vacinazione o di sofferto vaiuolo.

3° Dichiarazione d'idoneità al militare servizio in qualità di volontario rilasciata dal Comando generale della Divisione militare più vicino al luogo del loro domicilio, previa visita di due ufficiali sanitari militari delegati dal predetto Comando di Divisione ed assistiti dal medico capo dell'ospedale militare divisionario.

4° Attestato degli studi fatti sia in un Istituto pubblico sia privatamente.

5° Certificato constatante i buoni costumi e la buona condotta tenuta sia nello Stabilimento, in cui avessero dimorato, che fuori, di data non anteriore ai 20 giorni dell'epoca in cui sarà presentato (modello num. 76 del regolamento sul reclutamento).

6° Dichiarazione di penalità rilasciata dalla cancelleria del tribunale correzionale nella cui giurisdizione gli aspiranti sono nati, a tenore del Real decreto 6 dicembre 1865 per l'istituzione del Casellario giudiziale.

7° Assenso dei parenti per contrarre l'arrolamento volontario d'ordinanza per otto anni (modello num. 83, 84 od 85 del regolamento predetto.

8° Certificato pegli aspiranti all'arma di cavalleria rilasciato dall'autorità municipale, da cui resultino essere forniti di mezzi sufficienti per provvedersi di due cavalli e del corredo quando saranno promossi uffiziali.

9° Per gli aspiranti all'arma di cavalleria è pure necessaria una dichiarazione firmata dal padre o da chi ne fa le veci, dalla quale risulti che quando saranno uffiziali godranno un mensile assegnamento, di cui dovrà essere indicata la somma, per il tempo che resteranno nei gradi di sottotenente e luogotenente.

Venendo a mancare loro in seguito tale assegnamento, ed ove per ciò non potessero mantenere quel decoro che si richiede, il Ministero provvederebbe secondo che le sue attribuzioni gli fanno facoltà.

Venendo ammessi, dovrà inoltre essere rimesso all'Amministrazione dell'Istituto un atto d'obbligazione al pagamento, nei modi stabiliti, della pensione trimestrale e delle somme devolute alla massa individuale.

II. Le domande dei militari debbono essere presentate al comandante del Corpo a cui appartengono, coi documenti di cui ai numeri 1, 4 e 8 del precedente § I, e da esso trasmesse al Ministero della guerra, che disporrà a suo tempo pel loro invio alla sede di esami più prossima alla stanza del Corpo loro.

I sott'uffiziali, caporali e soldati però potranno essere ammessi sino all'età di *ventitre* anni non superati al 1° agosto venturo, purchè dichiarino di rinunciare, nell'ammissione, al grado di cui sono fregiati, nonchè alle competenze loro e soddisfacciano ad ogni loro debito verso la propria massa.

III. Le domande coi documenti dei non militari saranno dai comandanti militari di provincia trasmesse ai comandanti dei collegi militari ove devono presentarsi agli esami, e questi faranno pervenire ai candidati per mezzo dei comandanti stessi di provincia l'avviso dell'ammissione loro agli esami di concorso.

IV. I candidati dovranno presentarsi almeno due giorni prima di quello che sarà stabilito pel principio degli esami al comando del collegio presso cui debbono subirli, ond'essere iscritti pel turno negli esami verbali e per le occorrenti istruzioni.

L'ammissione definitiva agli esami dei candidati non militari è inoltre subordinata al risultato della controvisita sanitaria dell'uffiziale sanitario addetto al collegio militare, assistito dal medico capo della divisione militare territoriale, a cui saranno sottoposti per cura del comandante generale della Divisione stessa onde constatare la loro attitudine fisica a norma del § I, n° 3. Coloro che fossero dichiarati inabili potranno tuttavia sulla loro istanza essere ammessi agli esami (semprechè non si tratti d'inabilità manifesta) e venir quindi sottoposti ad una visita speciale innanzi al Consiglio superiore militare di sanità in Firenze. Le spese di viaggio per recarsi presso il detto superiore Consiglio saranno a carico dei parenti ed il risultato di questa ultima visita sarà definitivo ed inappellabile.

V. I candidati che non si presentino nei giorni stabiliti per la visita sanitaria e pegli esami nella sede, per cui fecero domanda, s'intenderanno scaduti da ogni ragione all'ammissione.

In caso soltanto di malattia comprovata con autentica attestazione trasmessa per mezzo del comando militare della rispettiva provincia al comando del collegio presso cui dovranno presentarsi agli esami, non più tardi del giorno in cui questi incomincieranno, potranno essere restituiti in tempo a presentarsi nell'altra sede, dove gli esami non abbiano ancora avuto principio.

VI. Gli esami di concorso per l'ammissione nel volgente anno agli istituti superiori militari consistono in esami di matematiche e di lettere comuni per tutti gli istituti, ed in un esame speciale di matematiche per la Regia militare Accademia, e versano sulle seguenti materie, i cui programmi speciali vennero approvati da questo Ministero ed inserti nel *Giornale Militare Ufficiale.*

Gli esami comuni sono:

1° Per le matematiche:

a) Esame di *aritmetica* ed *algebra* (Programma n° 1 e 2) - Esame verbale della durata di 40 minuti.

b) Esame di *geometria piana e solida* (Programma n° 3) verbale della durata di 30 minuti.

2° Per le materie letterarie:

c) Esame di *lettere italiane* (Programma n° 4) - Esame in iscritto; un componimento in prosa, d'invenzione - Esame verbale:

1° Commento di un passo scelto dagli storici: Macchiavelli (Arte della guerra - Storia fiorentina) - Bentivoglio (Guerra di Fiandra) - Denina (Rivoluzioni d'Italia) - Colletta (Storia del Reame di Napoli) - Botta (Storia d'Italia).

2° Quesito sull'elocuzione - sullo stile - sulla composizione - sulle diverse specie di componimenti letterarii.

d) Esame di *lettere francesi* (Programma n° 3) - Esame per iscritto: una lettera od una narrazione su traccia data - Esame verbale: lettura ed analisi del lavoro fatto, dando prova di conoscere la grammatica francese.

e) Esame di *geografia* (Programma n° 6) - Esame verbale.

f) Esame di *Storia generale* (Programma n° 7) - Esame verbale.

La durata degli esami verbali *c*) *d*) *e*) *f*) sarà di 15 minuti per ciascuna materia d'esame, e così complessivamente di 60 minuti.

L'esame speciale per la Regia militare Accademia è:

g) Esame di algebra, geometria e trigonometria rettilinea (programma n. 8, 9 e 10) - Esame verbale della durata di 1 ora.

All'esame speciale per la Regia militare Accademia non saranno ammessi che quei candidati i quali abbiano superato gli esami comuni *a*) *b*) a senso del seguente § VII.

VII. Le Commissioni esaminatrici, nello interrogare i candidati sui diversi programmi, procederanno in modo da accertare che i medesimi posseggano le necessarie cognizioni sulla materia, e che siano idonei agli studii che intendono intraprendere.

Per essere dichiarati ammessibili nella Scuola militare di fanteria e cavalleria, i candidati dovranno in ciascuna materia d'esame aver conseguita l'idoneità, cioè 10|20 almeno. Pei candidati deficienti in alcun esame, sempre quando non abbiano ottenuto punti inferiori al 7, sarà ammesso un compenso fra i punti ottenuti negli esami delle materie affini secondo i gruppi n. 1 o n. 2, in cui sono divise nel precedente § VI. In tal caso perchè il candidato sia dichiarato ammissibile converrà che la media di quel gruppo d'esami nel quale rimase deficiente, calcolata in modo analogo a quanto è prescritto per la formazione della media complessiva, raggiunga il punto 11.

Per essere dichiarati ammissibili alla Regia militare Accademia converrà inoltre che i candidati abbiano raggiunto l'idoneità nell'esame speciale, e se sono rimasti deficienti in alcun esame di matematiche comune a tutte le armi, che la media complessiva di tutti gli esami di matematiche, calcolata come sopra, raggiunga il punto 11.

Pei candidati presentatisi all'esame speciale, che non fossero riusciti ammissibili nella Regia militare Accademia, sarà calcolato il punto caratteristico, senza tener conto dei risultati ottenuti nell'esame speciale.

VIII. Quando gli aspiranti eccedessero il numero dei posti disponibili nel 1° anno di corso saranno esclusi gli ultimi classificati per merito di esame.

IX. L'epoca precisa dell'ingresso dei nuovi allievi negli Istituti superiori militari sarà ulteriormente fissata; i candidati non militari ne riceveranno l'avviso dal Ministero per mezzo dei comandanti di provincia, per quanto possibile, almeno 15 giorni prima di quella fissata per l'apertura dei corsi.

Coloro che non facciano ingresso nell'Istituto a cui furono ammessi nel giorno stabilito scadranno da ogni ragione all'ammissione, salvo che comprovino con autentici documenti legittimi motivi di ritardo, e ad ogni modo trascorsi quindici giorni da quello anzi indicato, ogni ammissione s'intenderà chiusa definitivamente.

X. La pensione pegli allievi degli Istituti superiori militari si è di annue L. 900, a norma della legge 19 luglio 1857, e si paga a trimestri anticipati. Deve pure essere versata nell'atto dell'ingresso degli allievi nell'Istituto la somma di L. 300 pegli allievi ammessi alla Regia militare Accademia e per gli allievi di fanteria, e di lire 400 per gli allievi di cavalleria, la quale somma è destinata alla formazione della loro massa individuale. Alla massa individuale si corrisponderanno inoltre dai parenti L. 25 per ogni trimestre anticipato o quella maggior somma che abbisogni onde alimentarla e mantenerla ognora in credito.

XI. Oltre a mezze pensioni di benemerenza a benefizio di figli di uffiziali e d'impiegati dello Stato, saranno pure assegnate mezze pensioni gratuite nell'ordine rispettivo di classificazione generale, giusta le norme che verranno stabilite, a candidati che diano maggior prova di capacità negli esami per l'ammissione alla Regia militare Accademia.

Le norme particolareggiate ed i programmi delle materie degli esami di concorso per l'ammissione agli Istituti superiori militari nell'anno 1869, inserti nel *Giornale Militare Ufficiale*, trovansi vendibili al prezzo di cent. 80 alla tipografia Bencini in Firenze, via Pandolfini, n. 24, la quale spedisce nelle provincie a chi nel farne ad essa richiesta con lettera affrancata le trasmette l'importo del fascicolo con vaglia postale.

NORME *per l'ammissione nella Regia Militare Accademia e nella Scuola Militare di Fanteria e Cavalleria, per l'anno* 1869 (*).

(Segretariato generale — Uffizio operazioni militari e Corpo di Stato Maggiore.

Istituti Militari Superiori.

Scopo.

§ 1. Gli Istituti superiori di educazione e di istruzione militare destinati a rifornire d'uffiziali l'esercito, oltre il terzo devoluto ai sott'uffiziali a norma della legge 13 novembre 1853, sono:

Per le armi speciali — La Regia Accademia militare in Torino;

Per le armi di linea — La Scuola militare di fanteria e cavalleria in Modena.

§ 2. Il corso degli studi nell'Accademia militare si compie in tre anni.

Durante il 3° anno di corso la pensione degli allievi che d'or innanzi saranno ammessi nell'Accademia militare sarà a carico dello Stato. Essi verranno quindi promossi a sottotenenti quando abbiano superato gli esami di promozione dello stesso 3° anno di corso, con anzianità dal giorno della promozione al detto 3° anno di corso, secondo il disposto dalla legge 4 maggio 1865.

I sottotenenti nuovi promossi dall'Accademia militare nell'artiglieria, nel genio e nello stato maggiore ricevono presso le Scuole di applicazione e Scuola superiore di guerra il complemento della loro istruzione sulle applicazioni proprie dell'arma rispettiva.

§ 3. Il corso degli studi presso la Scuola militare di fanteria e cavalleria si compie in due anni.

Condizioni e modo di ammissione.

Condizioni.

§ 4. Per aspirare all'ammissione negli Istituti militari superiori richiedesi nei giovani:

1° Di essere regnicoli; pe' non regnicoli il Ministero si riserva di fare quelle eccezioni che ravviserà opportune;

2° Di avere compiuta l'età di sedici anni, nè superata quella di venti anni al 1° agosto dell'anno in cui ha luogo l'ammissione.

Nessuna eccezione verrà fatta pei giovani sia maggiori, sia minori anche di poco dell'età prescritta.

I sott'uffiziali, caporali e soldati però potranno essere ammessi fino all'età di 23 anni non superati all'epoca ora detta, purchè rinunzino al grado di cui sieno fregiati, non che alle competenze loro;

3° Di avere avuto il vaiuolo naturalmente o per vaccinazione, e di avere l'attitudine fisica e le altre condizioni richieste dalla legge sul reclutamento dell'esercito per l'ammissione al servizio militare in qualità di volontario; però quanto alla statura basterà che si possa con fondamento presagire che all'età di 21 anni abbiano raggiunto il *minimum* di quella prescritta per l'arma cui aspirano. Acciò sia constatata la loro attitudine fisica e le altre condizioni richie-

(*) Le condizioni per l'ammissione, il corso e lo scompartimento degli studi negli Istituti militari superiori e secondari furono stabiliti con regolamento approvato per Real decreto del 6 aprile 1862 (inserto nel n° 548 della Raccolta delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, nel n.° 99 del Giornale Ufficiale del Regno, e nel Supplemento n.° 8 del Giornale Militare Ufficiale di detto anno) e modificato per Real decreto 7 settembre 1864 (inserto nel n.° 1906 della predetta Raccolta nel n.° 221 del Giornale Ufficiale del Regno e nel n.° 20 del Giornale Militare Ufficiale dello stesso anno).

ste pei volontari dalla legge e dal regolamento sul reclutamento dell'esercito, gli aspiranti si dovranno presentare al Comando generale della Divisione militare più vicina al luogo del loro domicilio per essere sottoposti a visita di due uffiziali sanitari militari delegati dal predetto Comando di Divisione ed assistiti dal medico direttore dell'ospedale militare divisionario;

4° Di aver buona condotta;

5° Di avere l'assenso dei parenti per contrarre l'arruolamento volontario di ordinanza per otto anni;

6° Di superare gli esami stabiliti dal seguente § 15, i quali saranno dati da apposita Commissione alle epoche da stabilirsi, giusta il § 11 presso i collegi militari in Milano e Napoli.

Tempo utile per le domande — Documenti.

a) Domande di non militari

§ 5. Le domande dei non militari pel concorso alla Regia militare Accademia ed alla Scuola militare di fanteria e cavalleria deggiono essere trasmesse al comandante militare della provincia ove il petente è domiciliato non più tardi del 31 maggio 1869, termine di rigore, oltre cui più non saranno in alcun modo accettate.

Quelle che fossero indirizzate al Ministero della guerra verranno senz'altro rimandate ai petenti.

Le domande ora dette debbono essere estese su carta bollata da lire 1, indicare precisamente il casato, il nome ed il domicilio del padre, della madre o del tutore ed il preciso recapito domiciliare dell'aspirante, non che la sede di esame presso cui s'intende presentare a norma del seguente § 11. A corredo delle domande stesse dovranno essere uniti i documenti legati in fascicolo colla loro descrizione sommaria in apposito foglio, cioè:

1° Atto di nascita debitamente legalizzato da cui risulti dell'età stabilita dal § 4, n° 2°;

2° Certificato di vaccinazione o di sofferto vaiuolo;

3° Dichiarazione d'idoneità al militare servizio in qualità di volontario a norma del § 4, n° 3°, rilasciata dal Comando generale della Divisione militare;

4° Attestato degli studi fatti sia in un istituto pubblico, sia privatamente;

5° Certificato costatante i buoni costumi e la buona condotta sia nello stabilimento in cui avessero dimorato che fuori, di data non anteriore a 20 giorni dall'epoca in cui sarà presentato (modello n° 76 del regolamento sul reclutamento);

6° Certificato di penalità rilasciato dalla cancelleria del tribunale correzionale nella cui giurisdizione gli aspiranti sono nati, a tenore del Real decreto 6 dicembre 1865 per l'istituzione del Casellario giudiziale;

7° Assenso dei parenti per contrarre, a norma del § 4, n° 5 e § 36, l'arruolamento volontario (mod. num. 83, 84 od 85 del regolamento predetto);

8° Certificato pegli aspiranti all'arma di cavalleria rilasciato dall'autorità municipale, da cui risultino essere forniti di mezzi sufficienti per provvedersi de' due cavalli e corredo quando saranno promossi uffiziali;

9° Per gli aspiranti all'arma di cavalleria è pure necessaria una dichiarazione firmata dal padre o da chi ne fa le veci, da cui risulti che quando saranno uffiziali godranno un mensile assegnamento, di cui dovrà essere indicata la somma, per il tempo che resteranno nei gradi di sottotenente e luogotenente.

Venendo a mancare loro in seguito tale assegnamento, ed ove perciò non potessero mantenere quel decoro che si richiede, il Ministero provvederebbe secondo che le sue attribuzioni gli fanno facoltà.

§ 6. Venendo ammessi, dovrà inoltre essere rimesso all'Amministrazione dell'istituto un atto di obbligazione al pagamento nei modi stabiliti della pensione trimestrale e delle somme devolute alla massa individuale. Tale atto sarà conforme all'annesso modello B, in calce al quale sono indicate le occorrenti avvertenze.

§ 7. I comandanti militari di provincia trasmetteranno sollecitamente le ricevute domande ai comandanti dei rispettivi collegi, i quali si accerteranno della regolarità e validità dei documenti, ed in caso d'irregolarità o di dubbio ne avvertiranno per mezzo degli stessi comandanti di provincia i petenti affinchè vi provvedano.

§ 8. I comandanti dei collegi militari nei primi cinque giorni di giugno 1869 trasmetteranno al Ministero l'elenco nominativo alfabetico dei candidati inscritti, onde possa provvedere a norma dell'ultimo alinea del § 11.

Le domande poi coi documenti saranno dai comandanti dei collegi trasmesse al Ministero della guerra in un coi certificati dei medici che visitarono i candidati, a norma del § 4, n. 3 e § 13, appena incominciati gli esami.

In pari tempo i comandanti dei collegi militari manderanno l'elenco nominativo degli allievi del 3° anno ammessi agli esami di concorso per gl'Istituti superiori militari, coll'indicazione dell'età loro al 1° agosto venturo, della loro statura, accennando per quelli che sono provvisti di mezza pensione gratuita se per merito d'esame, ovvero per benemerenza, ai quali ultimi soltanto essa è conservata nel passaggio agli Istituti superiori ora detti, a norma del § 29, non che di quelli che aspirino all'ammissione per l'arma di cavalleria, pei quali si uniranno i documenti prescritti dai num. 8 e 9 del § 5. Per tutti poi i prementovati allievi i comandanti dei collegi trasmetteranno ad un tempo le dichiarazioni mediche relative all'idoneità loro a proseguire la carriera delle armi.

b) Domande di militari.

§ 9. I sott'uffiziali, caporali o soldati debbono presentare al comandante del Corpo a cui appartengono la loro domanda coi documenti di cui ai n. 1, 4, 8 e 9 del § 5, e dichiarare di rinunziare temporaneamente al grado di cui siano fregiati ed alle loro competenze, a norma del § 4, n. 2 e § 23, come pure dovranno soddisfare ad ogni debito verso la loro massa.

§ 10. I comandanti di corpo trasmetteranno al Ministero nel termine utile stabilito dal § 5 tali domande e documenti in un colla copia dell'assento matricolare e delle punizioni, modello n. 18. Essi dovranno prima essersi diligentemente assicurati che i detti militari abbiano un tal grado d'istruzione da presentare probabilità di buona riuscita negli esami, ed esprimeranno in calce alla domanda il loro avviso sull'ammissibilità degli stessi, avuto riguardo alla loro attitudine fisica, alla loro condotta militare e privata ed ai mezzi di sopperire alle spese necessarie, attestando anche circa lo stato libero. — Incorreranno in punizioni disciplinari e nella sospensione dal grado per un mese, se sott'uffiziali, quei militari che dopo essere stati mandati ad una sede di esami si astenessero dal presentarsi ai medesimi, o che dopo aver dichiarato di poter sostenere la spesa per la pensione e per la massa individuale giunti all'istituto non si trovassero in caso di sopperirvi, e saranno inoltre poste a loro carico le indennità di viaggio per recarvisi e per far ritorno al Corpo.

Ammissione agli esami di concorso.

§ 11. Gli esami per l'ammissione negli istituti superiori militari, a seconda di quanto fu detto al § 4, n. 6, hanno luogo presso i due collegi militari ora esistenti ed in concorso cogli allievi del 3° anno di corso degli stessi collegi, per cura di una Commissione nominata dal Ministero della guerra e suddivisa in sezioni per le varie materie indicate dal § 15.

Nel volgente anno 1869 gli ora detti esami di concorso cominceranno sul principio del luglio venturo e termineranno entro il successivo settembre nell'ordine seguente:

1° Sede Milano.

2° Sede Napoli.

Il giorno di convocazione nelle due sedi di esame sarà stabilito e pubblicato tostochè si conoscerà il numero di candidati in ciascuna di esse.

§ 12. I candidati non militari riceveranno dal comandante dei mentovati collegi, ove devono presentarsi, per mezzo del comando della provincia, da cui venne trasmessa la loro domanda, l'avviso dell'ammissione loro agli esami di concorso.

I militari per disposizione ministeriale chiamati agli esami di concorso per l'ammissione agli Istituti militari superiori saranno mandati presso la sede di esame più prossima alla stanza del loro corpo con foglio ed indennità di via, armati soltanto di sciabola con bagaglio.

Essi rimarranno, a far tempo dal giorno successivo a quello della loro partenza dal corpo, aggregati ad un corpo ivi di stanza, secondochè verrà indicato dal Ministero della guerra, e terminati gli esami saranno dallo stesso corpo, a seguito di avviso ricevuto dal Comando del collegio presso cui hanno luogo gli esami, rimandati al Corpo con foglio ed indennità di via.

§ 13. I candidati si presenteranno almeno due giorni prima di quello stabilito dal precedente § 11, pel principio degli esami, al Comando del collegio presso cui debbono subirli, onde essere iscritti pel turno negli esami verbali e per ricevere le istruzioni necessarie.

L'ammissione definitiva agli esami dei candidati non militari è subordinata al risultato della controvisita sanitaria dell'uffiziale sanitario addetto al collegio militare, assistito dal medico capo della Divisione militare territoriale, a cui saranno sottoposti per cura del comandante generale, onde constatare la loro attitudine fisica a norma del § 4, n° 3°.

Coloro che fossero dichiarati inabili potranno tuttavia sulla loro istanza essere ammessi agli esami, e venir quindi sottoposti ad una visita finale innanzi al Consiglio superiore militare di sanità in Firenze. Le spese di viaggio per recarsi presso il detto superiore Consiglio saranno a carico dei parenti ed il risultato di questa ultima visita sarà definitivo ed inappellabile.

§ 14. I candidati che non si presentino nei giorni stabiliti per la visita sanitaria e pegli esami nella sede per cui fecero domanda s'intenderanno scaduti da ogni ragione ad essere ammessi al concorso.

In caso soltanto di malattia comprovata con autentica attestazione trasmessa per mezzo del Comando militare della rispettiva provincia al Comando del collegio, presso cui dovranno presentarsi agli esami, non più tardi del giorno in cui questi incominceranno a norma del § 11, potranno dal presidente della Commissione di esami essere restituiti in tempo a presentarsi agli esami nell'altra sede, dove gli esami non abbiano avuto ancora principio.

Esami di concorso.

§ 15. Gli esami di concorso per l'ammissione agli Istituti militari superiori consistono in esami di matematiche e di lettere comuni per tutti gli istituti, ed in un esame speciale di matematiche per la Regia militare Accademia.

Gli esami comuni sono:

a) Esame di aritmetica ed algebra. (Programmi n. 1 e 2 annessi alle presenti norme); — Esame verbale della durata di 40 minuti.

b) Esame di geometria piana e solida (Programma n° 3); — Esame verbale della durata di 30 minuti.

c) Esame di lettere italiane. (Programma n° 4); — Esame in iscritto della durata di 4 ore; — Esame verbale.

d) Esame di lettere francesi. (Programma n° 5); — Esame in iscritto della durata di 4 ore; — Esame verbale.

e) Esame di geografia. (Programma n° 6); — Esame verbale.

f) Esame di Storia generale. (Programma numero 7); — Esame verbale.

La durata degli esami verbali *e) d) e) f)* sarà di 15 minuti per ciascuna materia d'esame e così complessivamente di 60 minuti.

L'esame speciale per la R. militare Accademia è:

g) Esame di Algebra, Geometria e Trigonometria rettilinea. (Programmi num. 8, 9 e 10; — Esame verbale della durata di 1 ora.

All'esame speciale per la Regia militare Accademia non saranno ammessi che quei candidati i quali, a senso del § 21, abbiano superato gli esami comuni *a)* e *b)*.

§ 16. Le Commissioni esaminatrici interrogheranno i candidati su tre numeri d'ogni programma estratti a sorte al principio dell'esame di ciascun candidato, estendendo anche, ove sia d'uopo, le loro interrogazioni sopra altri numeri del programma, onde accertarsi che i medesimi posseggano le necessarie cognizioni sulla materia e che sieno idonei agli studi che intendono d'intraprendere.

§ 17. La votazione pegli esami è segreta, ed è complessiva pegli esami che sono dati in iscritto e verbalmente. Essa sarà fatta in fine di ogni seduta, e sarà pubblicata al fine d'ogni seduta.

Per ciascun esame la votazione si fa in due prove, una di idoneità col mezzo di pallottole bianche e nere, e l'altra di classificazione o numerica.

§ 18. Il candidato è dichiarato idoneo nella prima prova quando consegua la maggioranza dei voti. In tal caso la votazione numerica, la quale è riservata al presidente di ogni Sottocommissione, dev'essere espressa dai numeri compresi tra il 10 e il 20 inclusivamente. Pei candidati dichiarati non idonei la votazione deve essere espressa con numeri compresi tra lo 0 ed il 9 inclusive.

§ 19. Non sarà mai concesso di ripetere alcun esame.

§ 20. Per la formazione della media complessiva o punto caratteristico, giusta il quale i candidati vengono classificati tra loro, i punti ottenuti in ciascuna materia d'esame debbono essere moltiplicati pei coefficienti d'importanza seguenti:

Matematiche	Esame *a)*	16	30	100
	Esame *b)*	14		
Materie letterarie	Esame *c)*	15	40	
	Esame *d)*	7		
	Esame *e)*	9		
	Esame *f)*	9		
Matematiche	Esame *g)*		30	

La somma dei prodotti così ottenuti sarà divisa per 100 o per 70, secondochè il candidato avrà o no subito l'esame speciale, ed il quoziente rappresenterà il punto di merito per la classificazione.

§ 21. Per essere dichiarati ammissibili alla Scuola militare di fanteria e cavalleria, i candidati dovranno avere conseguita l'idoneità in ciascuna materia di esame. — Pei candidati deficienti in alcun esame, sempre quando non abbiano in essi ottenuti punti inferiori al 7, sarà ammesso un compenso tra i punti ottenuti negli esami delle materie affini, secondo i gruppi, nei quali esse sono divise nel § precedente. In tal caso perchè il candidato sia dichiarato ammissibile converrà che la media di quel gruppo d'esami, nel quale rimase deficiente, calcolata in modo analogo a quanto è prescritto pel punto caratteristico, raggiunga il punto 11.

Per essere dichiarati ammissibili alla Regia militare Accademia converrà inoltre che i candidati abbiano raggiunto la idoneità nell'esame speciale; e se sono rimasti deficienti in alcun esame di matematiche comuni a tutte le armi, che la media complessiva di tutti gli esami di matematiche calcolata come sopra raggiunga il punto 11.

Pei candidati presentatisi all'esame speciale, che non fossero riusciti ammissibili alla Regia militare Accademia, sarà calcolato il punto caratteristico senza tener conto dei risultati ottenuti nell'esame speciale.

§ 22. Quando gli aspiranti idonei eccedessero il numero dei posti disponibili nel 1° anno di corso, saranno esclusi gli ultimi classificati per merito di esame giusta le norme sovra stabilite.

Ingresso dei nuovi allievi — Variazioni ai ruoli pei militari.

§ 23. I candidati non militari ammissibili agli Istituti militari superiori riceveranno l'occorrente avviso per mezzo dei comandanti di provincia o dei collegi militari, se allievi di questi ultimi, per quanto possibile almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'apertura dei corsi, e si dovranno recare a loro spese all'Istituto a cui furono designati. I militari ammessi saranno mandati, a seguito di disposizione ministeriale, senz'armi ed oggetti di spettanza del magazzino del Corpo e muniti di foglio ed indennità di via all'istituto a cui furono destinati, cessando loro ogni competenza dal giorno della partenza ed operandosi la variazione dell'effettivo loro passaggio allo stesso istituto giusta le norme stabilite pei cambi di Corpo.

§ 24. Coloro che non facciano ingresso nello istituto, a cui furono ammessi, nel giorno che sarà prefisso, scadranno da ogni ragione all'ammissione, salvo che comprovino con autentici documenti legittimi motivi di ritardo. Ad ogni modo trascorsi quindici giorni da quello anzi indicato ogni ammissione s'intenderà chiusa definitivamente.

Pensione e spese a carico dei parenti.

Pensione.

§ 25. La pensione pegli allievi sia della Regia militare Accademia, sia della Scuola militare di fanteria e cavalleria, è di annue lire 900, siccome fu stabilita dall'art. 8° della legge 19 luglio 1867.

Essa pagasi a trimestri anticipati, che decorrono dal 1° ottobre, dal 1° gennaio, dal 1° aprile e dal 1° luglio; quando però le ammissioni abbiano luogo dopo il primo mese del trimestre, la pensione decorrerà soltanto dal 1° del mese in cui gli allievi entrano nell'istituto. Le rate trimestrali saranno corrisposte direttamente dai parenti all'Amministrazione dell'istituto.

All'allievo, a cui è concessa una licenza straordinaria per motivi di salute, sono rimborsati sulla pensione trimestrale i mesi non incominciati, durante i quali rimanga con autorizzazione assente dall'Istituto, sotto deduzione però d'ogni debito che abbia verso l'Istituto medesimo.

Nell'uscita dall'Istituto saranno pur rimborsati agli allievi sulla pensione del trimestre i mesi non peranco incominciati, previo assestamento di ogni altro debito.

Massa individuale dell'allievo.

§ 26. Deve pure essere versata nell'atto dell'ingresso nell'istituto dagli allievi non provenienti dai collegi militari, siano essi ammessi a totali spese della famiglia, come a mezza od intera pensione gratuita, la somma di lire 300 pegli allievi ammessi alla Regia militare Accademia e per gli allievi di fanteria, e di lire 400 per gli allievi di cavalleria, la quale somma è destinata alla formazione della massa individuale dell'allievo, e posta in credito sul suo conto di massa.

Gli allievi provenienti dai collegi militari secondari non saranno ammessi negli Istituti militari superiori se non risultano aver saldato ogni loro debito verso l'Amministrazione del collegio militare da cui provengono. Essi devono recar seco nell'istituto tutti gli oggetti di corredo, di cui erano provveduti, e di cui si tollererà l'uso, ancorchè non siano pienamente conformi ai campioni, nonchè il fondo di massa che possedevano nel collegio, e verseranno lire 150 in acconto delle spese necessarie.

Alla massa individuale dell'allievo si corrisponderanno inoltre dai parenti lire 25 per ogni trimestre anticipato, o quella maggior somma che abbisogni onde alimentarla e mantenerla ognora in credito.

§ 27. Mercè di tali somme l'Amministrazione dell'istituto provvede l'allievo di tutte le robe di vestiario, corredo e biancheria descritte nell'annessa Tabella *A*, e di cui abbisogni, addebitandogliene il valore a prezzo di tariffa.

Gli allievi potranno servirsi delle robe di biancheria di cui fossero forniti al momento dell'ammissione. Le robe di biancheria poi potranno anche essere provviste e mantenute a numero dalle famiglie, purchè conformi ai modelli stabiliti.

Le piccole riparazioni richieste dall'uso delle robe di vestiario e di biancheria sono le sole a carico dell'Amministrazione dell'istituto.

Sono addebitate alla massa individuale dell'allievo:

1° La rinnovazione e riparazione di qualunque roba del corredo; le grandi riparazioni al vestiario (cioè cambio del colletto e dei paramani, e cambio totale della fodera alla tunica, al cappotto, al pastrano ed alla giubba di panno); la provvista dei pantaloni e stivali per la cavallerizza e le riparazioni dei medesimi;

2° Le spese speciali pei distintivi di studio e di condotta;

3° La provvista o le riparazioni degli oggetti smarriti o guasti per colpa dell'allievo, siano di sua spettanza, siano di proprietà dell'istituto;

4° Le spese pe' libri di testo stampati o litografati, come pure per compassi, tiralinee, righe, squadre, temperini, colori, pennelli, carta fina da disegno e carta da lettere semplice, lapis da disegno, gomma elastica, pennelli e pennini metallici da disegno, che saranno provveduti per cura dell'Amministrazione dell'istituto ed a seguito di *buoni* presentati dagli allievi;

La provvista per contro degli oggetti di uso collettivo (come spugne e matite bianche per lavagne, ecc.), della carta ordinaria, dei quaderni, de' lapis da scrivere, delle penne metalliche colle relative aste e dell'inchiostro sarà a carico dell'istituto stesso.

§ 28. L'allievo ha la proprietà degli oggetti, di cui si serve per uso proprio e che gli sono addebitati, sempre quando egli non sia in debito alla massa e non si trovi nel caso previsto dal § 39, e li ritira all'uscire dall'istituto col fondo rimanente della sua massa individuale, ad eccezione degli oggetti dichiarati fuori d'uso, che saranno ceduti all'Amministrazione dell'istituto in risarcimento delle spese incontrate per le piccole riparazioni al vestiario.

Mezze pensioni gratuite a carico dello Stato.

§ 29. Le mezze pensioni gratuite assegnate per benemerenza a figli di ufficiali e funzionari delle varie amministrazioni dello Stato saranno concesse di preferenza a quelli, il cui padre sia morto in servizio attivo dello Stato o passato in ritiro per infermità dipendenti da cause di servizio. Agli allievi che ne siano a tal titolo provvisti nei collegi militari d'istruzione secondaria è conservata la mezza pensione gratuita nel passaggio agli Istituti militari superiori.

§ 30. Gli allievi provvisti di mezza pensione gratuita per benemerenza di famiglia, venendo rimandati negli esami di promozione, incorrono nella sospensione dell'anzidetto beneficio durante l'anno che ripetono.

§ 31. Non può uno stesso allievo godere di due mezze pensioni gratuite, ad eccezione soltanto di figli di militari morti sul campo di battaglia o per ferite riportate in guerra, i quali soddisfacciano alle condizioni tutte stabilite per l'ammissione.

§ 32. Per aspirare al conseguimento delle anzidette mezze pensioni gratuite è d'uopo che il matrimonio del militare o dell'impiegato, se posteriore all'ammissione al servizio, sia eseguito a norma delle prescrizioni in vigore.

I giovani nati da matrimonio contratto dopochè il genitore passò in riforma od in ritiro non sono ammessi al conseguimento delle mezze pensioni gratuite, di cui al precedente § 29, fuorchè in mancanza di candidati aventi le accennate condizioni.

§ 33. L'aspirante a mezza pensione gratuita deve farne domanda nel memoriale, con cui chiede l'ammissione agli esami, ed unire oltre i documenti prescritti dal § 5, lo stato dei servizi del padre ed il permesso superiore pel matrimonio de' genitori, quando fosse prescritto, ed ove già non risulti dallo stato dei servizi anzidetti.

Mezze pensioni gratuite al concorso.

§ 34. Le mezze pensioni gratuite al concorso sono a vantaggio dei giovani regnicoli, salvo quelle eccezioni che il Ministero ravvisasse opportune in favore di talun giovane di altro paese. Esse sono assegnate nell'ordine rispettivo di classificazione generale a candidati che diano prove maggiori di capacità negli esami per l'ammissione alla Regia militare Accademia, quando già non ne fossero provveduti per benemerenza in un collegio militare d'istruzione secondaria, nel qual caso la mezza pensione al concorso passerà a quello che lo segue immediatamente.

§ 35. Le mezze pensioni gratuite acquistate al concorso si perdono ove i giovani non siano compresi nel primo terzo degli allievi promossi alla classe superiore.

Discipline negli istituti militari superiori. Uscita dai medesimi.

§ 36. Gli allievi della Regia militare Accademia e della Scuola militare di fanteria e cavalleria al compiere del 17° anno di età debbono contrarre l'arruolamento volontario d'ordinanza per otto anni.

Essi sono soggetti alle discipline stabilite dal regolamento speciale dell'istituto, e dopo l'arruolamento loro alle leggi ed ai regolamenti di disciplina militare.

§ 37. Il tempo che trascorre dopo l'arruolamento è computato come servizio utile sì riguardo ai doveri della leva, sì riguardo ai diritti che si acquistano per la pensione di ritiro.

Se il ritorno in seno della famiglia di un allievo arruolato diverrà necessario per le mutazioni successe nelle condizioni della stessa posteriormente all'arruolamento e contemplate nell'articolo 96 della legge sul reclutamento, detto allievo potrà conseguire l'assoluto congedo a termine dell'articolo 157 della stessa legge.

Parimenti quelli che per sopraggiunto fisico difetto, debolezza di costituzione o malferma salute non potessero più continuare nel servizio, otterranno il congedo per rimando, giusta le norme stabilite dal regolamento sul reclutamento, il che però non li esime dagli obblighi della leva, quando per ragione di età essendovi chiamati fossero allora giudicati idonei alla milizia.

§ 38. Gli allievi che risultino d'incorreggibile condotta, o che commettano qualche grave mancanza, che però non rivesta il carattere di reato, saranno chiamati dinanzi il Consiglio di disciplina dell'istituto.

Le proposte dello stesso Consiglio pel rinvio di allievi sono rassegnate per le ulteriori determinazioni al ministro della guerra con particolareggiato verbale firmato da tutti i membri.

§ 39. Incorre altresì nel rinvio dall'istituto l'allievo i cui parenti lascino trascorrere un trimestre senza soddisfare al pagamento della pensione e delle somme dovute alla massa individuale a norma dei precedenti §§ 25 e 26.

§ 40. Gli allievi che non siano promossi negli esami annuali hanno facoltà di ripetere l'anno, ovvero se appartengono all'Accademia militare, di far passaggio nello stesso anno di corso alla Scuola militare di fanteria e di cavalleria; per quest'ultima arma però si dovrà prima constatare se hanno istruzione ed attitudine sufficiente, ed inoltre dovranno presentare il certificato e la dichiarazione stabiliti dai n. 8 e 9, § 5. Gli allievi però che siano rimandati per la seconda volta negli esami annuali, ancorchè per un anno di corso diverso, più non possono ripetere il corso e debbono cessare dall'istituto, con facoltà a quelli che appartengono all'Accademia militare di far passaggio all'anno di corso corrispondente della anzidetta Scuola militare di fanteria e cavalleria.

§ 41. Gli allievi rinviati da uno degl'istituti superiori militari a norma dei precedenti §§ 38, 39 e 40, quando già avessero in esso contratto l'arruolamento volontario, saranno mandati ad ultimarlo in un Corpo come soldati, o col grado di caporale o di sergente quelli già provenienti da un Corpo, i quali avessero rinunziato allo stesso grado a norma del precedente § 9, all'epoca della loro ammissione nell'istituto, e quando il loro rinvio dal medesimo non sia determinato da grave mancanza o da cattiva condotta.

§ 42. Gli esami di promozione al grado di sottotenente degli allievi degli Istituti superiori militari sono dati da una Commissione nominata dal ministro della guerra, e giusta le norme speciali che saranno determinate.

Gli allievi della Scuola militare di fanteria e cavalleria dichiarati ammissibili al grado di sottotenente, i quali non potessero esservi promossi per difetto di posti vacanti, saranno trasferiti sergenti nell'esercito per aspettarvi il loro turno di nomina al detto grado.

Gli allievi di cavalleria, i quali risultino deficienti negli esami di equitazione e non presentino probabilità di riuscita in questa parte, prima di essere promossi sottotenenti di fanteria dovranno fare il secondo corso nell'arma di fanteria per acquistarvi le necessarie istruzioni teorico-pratiche.

§ 43. Gli allievi degl'Istituti militari superiori potranno godere di uscite libere, la cui durata sarà determinata dai regolamenti interni, in modo da non riescire di pregiudizio alla loro istruzione, e potranno esserne privati dal comandante per quel tempo che crederà necessario nel caso d'inesattezza nell'adempimento dei loro doveri.

§ 44. Non sono concesse licenze agli allievi dei predetti Istituti militari superiori, salvo i casi straordinari di comprovata pericolosa malattia dei genitori od altra eccezionale circostanza di famiglia, ovvero di cambiamento d'aria consigliato all'allievo malato o convalescente dai medici dell'istituto.

Pei due primi di detti casi i parenti volgeranno le loro domande, corredate dei documenti autentici che valgano a giustificarle, al comandante generale dell'istituto che le trasmetterà col suo parere al Ministero della guerra per le ulteriori determinazioni. Nei casi urgentissimi può lo stesso comandante dell'istituto provvedere di sua autorità riferendone però tosto al Ministero.

Firenze, 14 marzo 1869.

Il Ministro
E. Bertolè-Viale.

(Continua)

L'AGENTE DEL TESORO
DELLA PROVINCIA DI FIRENZE
Avvisa

Che la Direzione del demanio e tasse in Firenze dichiarò con sua nota 27 gennaio 1869 lo smarrimento del mandato num. 83, cap. 178, di lire 26 13, emesso da questa Agenzia in data 26 gennaio 1868 a favore del signor Bartelloni Raffaele per assegno di disponibilità.

Chiunque avesse trovato il mandato suddetto è invitato a farlo pervenire a questa Agenzia del Tesoro perchè possa esser soddisfatta la parte di quanto gli spetta.

Firenze, 20 marzo 1869.

L'Agente del Tesoro: Lanari.

NOTIZIE ESTERE

Inghilterra. — Camera dei Comuni, fine della tornata del 18 marzo:

Il signor Gregory sostiene il *bill*. Lo considera come un antidoto contro l'ascendente religioso che avvelena tutti i gradi della società irlandese. Come protestante saluta l'avvenimento del nuovo sistema, il solo che possa rendere la pace all'Irlanda ed esorta i suoi correligionari ad avere fiducia nella crescente influenza della loro Chiesa, quando sarà liberata dal regime dell'ingiustizia.

Biasima nondimeno alcune clausule del *bill* — e tra le altre quelle che riguardano Maynooth — ma è disposto ad appianare tutte le difficoltà, affinchè il *bill* entri presto in vigore.

Il signor Jenkinson assalisce il *bill* con veemenza come una violazione dell'atto di unione e del giuramento della Corona. Anzichè essere un messaggio di pace accenderà nel paese le discordie religiose ed impedirà lo scioglimento della vera questione in Irlanda, quella delle terre.

Il signor Bowring sostiene il *bill* come una misura di giustizia, un atto di equità, di religione e, come protestante, va d'accordo col sig. Gregory, convinto che il nuovo regime darebbe alla sua Chiesa maggior forza e vitalità più grande.

Il signor Brodrick dice: Lo stato attuale dell'Irlanda non esige un rimedio estremo, anzi la condizione dei proprietari e dei fittaiuoli rurali non fu mai più florida, le rendite non furono mai pagate meglio, il commercio non fu mai tanto florido. L'Irlanda ha bisogno di riposo, vuole essere liberata dall'agitazione politica. Esaminando le particolarità del *bill*, riconosce che l'eccedente è destinato a dei semplici doni a delle istituzioni monastiche, ai proprietari, al clero in generale, finalmente a tutte le classi interessate, tranne ai laici. Ma in certe parti dell'Irlanda, ritirando le dotazioni alle chiese si lascierebbe un grandissimo numero di protestanti privi dei mezzi di esercitare il loro culto.

Il sig. Dillwyn crede che essendo la Chiesa sottoposta allo Stato, le si possano applicare gli stessi principii che si applicano alle sostanze di qualunque altra corporazione.

Il signor Shaw, dividendo i concetti del preopinante e esaminando la questione dal punto di vista dell'uomo di Chiesa irlandese, sostiene che

la combinazione proposta da Gladstone è molto più favorevole alla Chiesa che quella indicata nel rapporto della Commissione.

Però crede col signor Disraeli che la dotazione di Maynooth e il *regium donum*, presi sempre fino ad ora sul fondo consolidato, non devono ora torsi ai fondi della Chiesa irlandese. Chiede che il clero sia trattato con larghezza e che si pensi anche alle Chiese delle povere congregazioni dei cattolici romani e dei presbiteriani.

Il signor Cross: Io reputo che il governo avrebbe dovuto cominciare dalla questione delle terre, la sola che abbia un vero interesse per gli Irlandesi. Riconosco che il *bill* è completo, ma non è nè giusto, nè liberale. Quanto al principio, se si volesse applicare rigorosamente condurrebbe alla fondazione della Chiesa cattolica romana, ma la influenza dell'opinione pubblica in Inghilterra gli ha sempre suscitato degli ostacoli insormontabili.

L'oratore esamina a lungo le clausole del *bill* e ispirandosi al discorso detto dal signor Gladstone a Wigan, predice che sarà il principio di una serie di provvedimenti per distribuire le terre e sviluppare la istruzione in Irlanda, dominati tutti dallo spirito che tende a distruggere il protestantismo e le leggi della proprietà.

Il signor Fortescue termina la seduta con la difesa degli articoli del *bill* e la risposta alle varie accuse fatte contro di quello. Giustifica prima la politica del governo mostrando che non aveva la scelta. Le semplici riforme locali della Chiesa irlandese non avrebbero soddisfatto il popolo irlandese, e nissun partito politico volendo sostenere il sistema di dotazione generale, rimaneva una sola via, sopprimerle tutte.

Quanto all'epiteto infamante di confisca inflitto al *bill* è immeritato; non vi è confisca come non fu confisca il trasferimento dei beni della Chiesa cattolica romana in mano dei protestanti, e il Parlamento che avrà fatto un tal cambiamento potrà disporre dei beni per altri usi a profitto dell'Irlanda. Il signor Fortescue difende energicamente le clausole del *bill* relative a Maynooth. La somma è insignificante paragonata al totale dei beni lasciati nelle mani della Chiesa protestante; se Maynooth è completamente spogliato, i protestanti devono aspettarsi di vedere disporre nello stesso modo delle dotazioni assegnate al Collegio della Trinità a Dublino.

Il *bill* è severo, radicale senza dubbio, ma sarebbe una colpevole debolezza di non risolvere la questione una volta per tutte. Ho sempre creduto, dice il ministro terminando, che il governo d'Irlanda fosse provvisorio e anche illusorio, ma il *bill* apre un'èra nuova che, secondo la parola di Macaulay, deve vedere confondere in una unione indissolubile tutte le classi e tutte le razze che abitano nelle isole britanniche.

La discussione è aggiornata a domani.

(*Times*)

FRANCIA. — Leggesi nel *Constitutionnel*:

Da otto giorni noi abbiamo già annunziata la sicura accettazione della proposta francese da parte del governo belga. Non rimaneva più che mettersi d'accordo sulla forma della dichiarazione che sarà pubblicata da un governo e dall'altro.

Si trattava di uno scambio di spiegazioni riguardo al voto della legge belgica sulla cessione delle ferrovie, voto che aveva prestata occasione a tanti maleintesi. Si trattava in secondo luogo di scoprire la via migliore per cui mezzo soddisfare i molteplici interessi che avevano provocato l'incidente ed esaminare le questioni che si connettono al progetto di convenzione dell'Est francese.

In vista del primo di questi oggetti seguirono spiegazioni amichevoli fra i governi dei due paesi. In vista del secondo si concertò la creazione di Commissione mista che esaminerà il progetto di convenzione ed, in generale, tutto ciò che potrebbe concorrere a migliorare le relazioni economiche dei due paesi. E questi sono i punti ai quali si riferiranno le dichiarazioni ufficiali colle quali verrà annunziata la prossima nomina della Commissione mista.

— Leggesi nell'*Indépendance belge*:

Possiamo oggi annunciare la definitiva conclusione delle trattative diplomatiche che hanno tanto preoccupata la pubblica attenzione.

Il nostro gabinetto ha fatto sapere ufficialmente al governo francese che egli accettava l'ultima proposta sottomessagli dal ministro di Francia.

Questa proposta è una transazione tra quella che il signor Van der Stichelen avea formulata e la prima domanda del governo francese.

Ieri si andò d'accordo sulla nota comune, che deve essere pubblicata nei giornali officiali di Bruxelles e Parigi. Il testo di questa nota fu trasmesso a Parigi, ed è ritornato questa mattina coll'approvazione del signor de La Valette. Sarà pubblicato immediatamente.

La Commissione si riunirà dopo Pasqua; la composizione, a cui nulla è ancora deciso, sarà fissata d'accordo tra i due governi.

Si crede che i suoi lavori potranno essere terminati prima della riapertura del Parlamento belga che deve aver luogo al 13 aprile.

Secondo le nostre informazioni da Parigi il barone di Beyens ebbe un lungo abboccamento ieri col signor Rouher e col marchese de La Valette.

Sappiamo infine che il gabinetto delle Tuileries fece sapere al governo come egli fosse soddisfatto di un risultato che allontanando un incidente penoso rimette le relazioni dei due paesi nei termini della più affettuosa confidenza.

— Scrivono all'*Indépendance belge* da Parigi, 18 marzo:

« La questione delle elezioni è sempre naturalmente in prima linea nelle preoccupazioni del governo. Essa è stata trattata nelle ultime deliberazioni ed è stato esaminato il quesito se tutti i deputati della maggioranza sarebbero conservati. Questo argomento è stato vivamente discusso. Uno dei ministri, contrario alla conservazione integrale di tutte queste scelte, avrebbe obbiettato che si verrebbe così a ricadere nelle antiche maggioranze di Guizot; al che un'altra Eccellenza avrebbe risposto che ciò che è pericoloso nelle assemblee non sono le maggioranze, ma i terzi partiti. Allora una parola più autorizzata avrebbe soggiunto: « Non è sopra « le maggioranze che un governo può contare, « ma sopra se stesso. » In definitiva, pare che pochissimi deputati della maggioranza, se ve n'ha, cesseranno di essere candidati ufficiali.

« Intanto però si manifestano in più luoghi sintomi d'indipendenza. Il Consiglio municipale di Brest ha imitati quei Consigli che hanno deciso che i municipii non sarebbero più autorizzati a far distribuire insieme colle polizze d'elettore i bullettini del candidato ufficiale. »

SPAGNA. — L'*Iberia* dice che il governo diede lettura alle Cortes dei seguenti telegrammi:

Cadice, 17 marzo (11 ore di notte).

Secondo notizie ricevute da Jerez, il comandante militare attaccò, alle cinque della sera, le barricate, avendo aperto il fuoco dopo che i rivoltosi spararono contro la truppa. Tutti i quartieri di Santiago furono presi d'assalto; e avendoli tenuti nella notte, la truppa si ritirò colla speranza di rinforzo dalle vicine piazze. Non posso ora indicare il numero dei morti e feriti d'ambe le parti.

Jerez, 18 marzo (ore 2 del mattino).

Il brigadiere Pazos studia il piano della città per attaccare gl'insorti. Il battaglione è in entusiasmo. Gli insorti occupano le estremità della città all'est, ovest e sud; però non sono in comunicazione per la posizione data alle truppe. Del battaglione di Malaga, che si battè ieri sera, sonovi tre ufficiali feriti, cinque o sei carabinieri, due soldati morti e uno della Guardia civile. Parecchi sono i morti e feriti degli insorti. All'alba attacco simultaneo contro le principali posizioni degli insorti. Alle sette continua il combattimento; prese 23 barricate nel quartiere di Albarizuela e piazza Quemada. Si fecero parecchi prigionieri. Il battaglione di Albacera si avvicina.

Jerez, 18 marzo (8 ore del mattino).

Prese tutte le posizioni del quartiere di Santiago e tutte le sue barricate. Mi rimane soltanto d'attaccare il quartiere di San Miguel. Molti prigionieri.

Idem (due ore dopo).

Prese le posizioni del quartiere di San Miguel, con perdite meno sensibili delle altre. La insurrezione vinta in complesso. Forti pattuglie girano per la città. I prigionieri aumentano assai. Sono, la maggior parte, forestieri. La cavalleria li ha inseguiti, con buoni risultati, per la campagna. Non abbisognano i rinforzi di fanteria che mi offre il capitano generale. Sarebbe più conveniente uno squadrone.

Fu fatto prigioniero il Comitato dell'insurrezione. Prigionieri più di 600. Si raccolgono armi e munizioni abbandonate dagli insorti.

Siviglia, 18 marzo (2 pom.)

Domata completamente la rivoluzione, secondo il telegramma diretto dal brigadiere Pazos. Si pigliano le armi che i fuggitivi inseguiti dalla cavalleria della Guardia civile lasciano nei campi.

Jerez, 18 marzo (5 pom.)

L'alcade al ministro del governo. — Turbato ieri l'ordine pubblico col pretesto dell'abolizione delle *quintas*, e tornato inutile di persuadere gli insorti che innalzarono delle barricate, si dovette ricorrere alla forza: essendo questa insufficiente, si domandarono rinforzi alle autorità di Cadice e Siviglia. Giunti questi sotto il comando del brigadiere Pazos, si potè vincere la insurrezione, occupando tutti i punti dei rivoltosi.

Fu sparso molto sangue. Non si sanno i morti e i feriti; però è più grosso il numero dei paesani che dei militari. Fatti 600 prigionieri, tra i quali i capi principali. Alcuni sono scampati nelle campagne.

— Leggesi in una lettera da Madrid alla *Patrie*:

« Tutta Madrid non parla d'altro che del duello ch'ebbe luogo questa mattina, 19, tra il signor Celestino Olozaga e il conte di Jara messicano, giovane di soli 22 anni, ricchissimo e assai stimato nella buona società della capitale.

« La partita ebbe luogo alla Casa-de-Campo, e il signor Olozaga rimase sul terreno in conseguenza di un colpo di punta riportato sotto l'ascella destra.

« La causa del duello è diversamente interpretata, nè mancano di quelli che gli vogliano attribuire un motivo politico.

« Posso assicurarvi che non trattavasi che di uno scandalo accaduto in teatro, ove il conte di Jara venne schiaffeggiato dal suo avversario e pel quale atroce insulto chiese riparazione. La fatalità s'immischiò nella faccenda. Ferito al pugno, il conte di Jara mostrossi disposto a dichiararsi soddisfatto; lo confessano gli stessi testimoni dell'Olozaga; ma questi volle continuare ad oltranza la lotta per un falso amor proprio, e la lotta gli fu veramente fatale.

« Il conte di Jara è partito ed i suoi testimoni non che quelli del defunto si sono posti a disposizione dell'autorità.

« Alla notizia del triste avvenimento le Cortes sospesero la loro seduta, ed una folla di deputati si recò alla casa dell'estinto. Il maresciallo Serrano, il generale Prim, Rivero e molti altri vollero testimoniare alla famiglia Olozaga il loro profondo cordoglio per la toccatale sventura. D. Celestino Olozaga non aveva che 26 anni. »

NOTIZIE E FATTI DIVERSI

Si legge nella *Gazzetta di Venezia*:

Il console del Regno d'Italia a Bruxelles cav. Giacomo Errera è partito a questi giorni da Venezia, recando con sè opere dei nostri migliori artefici, e commettendo svariati lavori, dei quali possiamo dare notizia.

È così buono l'esempio di Veneziani che, a vece di acquistare all'estero, dove risiedono, le cose di cui hanno d'uopo, si rivolgono al proprio paese, e può riuscir tanto vantaggiosa la conoscenza che dei nostri capilavori faranno gli stranieri, che il fatto ci pare degno di ricordanza.

Il cav. Giacomo Errera acquistò all'Esposizione permanente varie opere pregiate, fra le quali ricordiamo la *Veduta del Canalazzo* del Quarena, la *Raccolta di frutti* del Giacomelli, l'*Attesa* di Stella, la *Speranza* del Panciera Bessarel, ecc.

Egli volle avere anche la *Vigilanza materna* del Mion e la *Laguna* del Grubas. Commise poi al Quarena un'altra veduta del Canalazzo, e quadri al Carlini, a Morelli Larese, a G. F. Locatello, al Casa; diede ordinazioni al De Rios e al Fuga di Murano. Fece poi acquisti di mobili antichi dal Ricchetti, dal Rietti, di specchi dal Bassano, e di oggetti in vetro dallo stabilimento Salviati.

Mentre ci accade di frequente di udire dai nostri artisti e dagli operai muovere lagnanze perchè si ricorre fuori di paese ogni volta che si hanno a dedicare somme a comperare cose d'arte, è con singolare compiacenza che riferiamo i fatti suaccennati, acciocchè servano di sprone e di emulazione.

Giova poi in modo particolare che Venezia sia conosciuta a Bruxelles, anco in quella parte che rivela la continuità delle migliori tradizioni, e la perduranza nel culto del bello.

Forse altri saranno invitati a ricorrere presso di noi per quella parte cospicua, per cui si mantiene onorato il nome italiano, e al nostro console nel Belgio non sarà di piccolo merito l'essersi adoperato anco in tal modo a mantenere il paese che degnamente rappresenta, in quel grado che gli meriti sempre più l'affezione e la stima dell'universale.

— Nella seduta del 21 marzo 1869 la Classe di scienze fisiche e matematiche della R. Accademia delle scienze di Torino ha udita lettura di un lavoro ornitologico del signor conte Salvadori, assistente al Museo zoologico di Torino, intorno a parecchi uccelli raccolti dal marchese Doria nell'isola di Borneo. Questo scritto, presentato dal socio cav. Lessona, verrà inserto negli atti accademici.

L'Accademico segretario aggiunto
A. SOBRERO.

— Ieri l'altro, giovedì, è arrivata nelle acque di Napoli la fregata inglese *Caledonia* con a bordo lord Paget, comandante della squadra del Mediterraneo.

Stamane l'illustre ammiraglio è partito con la famiglia per Roma, ove passerà la Settimana Santa e d'onde ritornerà poi a Napoli per imbarcarsi nuovamente a bordo della *Caledonia* che lo condurrà a Malta. Quivi, il 31 marzo, cederà il comando della squadra al suo successore, avendo compiuto i tre anni, oltre i quali le leggi inglesi non consentono di conservare il comando. Dopo, l'illustre lord raggiungerà in Roma la sua famiglia, insieme alla quale farà un viaggio per la nostra penisola. (*Gaz. di Napoli*)

— Leggesi nel *Commercio di Genova*:

La Società Rubattino avvisa il commercio che, oltre al trasporto di merci per l'Egitto e le Indie, ha stabilito di prendersi incarico ancora per gli *scali tutti della Soria*, mediante trasbordo in Alessandria d'Egitto.

— Togliamo dalla *Gazzetta di Genova* del 22:

Veniva ieri, a seguito dell'invito diramato dalla benemerita Commissione delle Biblioteche popolari circolanti della nostra città, inaugurato solennemente lo stabilimento di questa istituzione fra noi. Con intervento delle autorità civili, militari e scolastiche era questa festa filantropica celebrata nel teatro Carlo Felice. Il discorso d'apertura pronunciato dal dottore Du Jardin e una allocuzione del presidente della Commissione prof. Emanuele Celesia posero in bella luce i grandi beneficii che ponno derivare a tutte le classi sociali e massime alle meno agiate e operaie da un istituto che ben fu definito uno dei più potenti fattori della educazione del popolo; ove però un severo criterio e la antiveggenza più accurata presieda alla scelta dei libri che si pongono in circolazione. Su ciò è essenzialmente necessario l'avere continuata avvertenza, nè mancherà, lo speriamo, a questo còmpito la Commissione. Una lettera ministeriale, di cui fu data lettura e che ne piace qui sotto riprodurre, manifestò il giusto favore con cui dal Governo vien proseguita la diffusione di queste Biblioteche nel Regno, e la cooperazione che già vi prestarono i cittadini col fornire col loro doni gli elementi atti all'uopo, già provano come sia degnamente apprezzato fra noi questo mezzo di morale e intellettuale incivilimento

Rese più splendido e solenne il trattenimento il canto di un inno analogo alla festa espressamente composto dal signor Eugenio Bianchi, membro della Commissione, posto in musica dal valente maestro Lugaro, ed eseguito da un coro di 80 alunni delle Scuole elementari.

Ecco la lettera più sopra accennata:

Ministero dell'istruzione pubblica.
(*Gabinetto particolare* - N. 1770)

Firenze, addì 4 marzo 1869.

Ill.mo signore,

Ringrazio vivamente la S. V. Ill.ma e, per suo mezzo, cotesta benemerita Società, cui ella tanto degnamente presiede, del cortese e onorevole invito fattomi di presenziarne la inaugurazione solenne. Le molte e gravissime mie occupazioni sole mi impediscono di pigliare, come vorrei, parte a una festa della quale poche mi sarebbero più care, così per la nobile città dove ha luogo, come per il fatto a cui dà inizio; fatto altrettanto generoso per chi lo promuove, che utile per quelli in benefizio de' quali è rivolto; perocchè ne sarà avvantaggiata sempre più, anche per questo modo, in cotesta sua Genova, che già tanto vi si è adoperata altrimenti, quella libera e spregiudicata popolare educazione da cui solo può e deve aspettarsi vera e completa redenzione, politica e morale, l'Italia.

Io non ho, signor Presidente, per lei e per i subi colleghi che parole di lode e di incoraggiamento e promesse di non venir meno alle speranze poste da loro nell'uomo e nel ministro.

Mi creda con particolare stima e osservanza

Suo Devotissimo
BROGLIO.

— In una lettera pubblicata dal *Journal des Débats* si trova tracciata nei termini che seguono l'origine del sidro:

Prima del XV secolo l'idromele era la bevanda ordinaria degli abitanti dell'isola di Jersey. Il sidro non era conosciuto ancora ed il vino, che oggi si consuma da tutte le classi della società, non serviva allora che alle comunioni della Chiesa.

A detta di Falle, lo storico di Jersey, il sidro venne prima scoperto nell'Africa, giacchè se ne fa menzione nelle opere di Tertulliano e di Sant'Agostino.

Di là i Cartaginesi, che facevano un gran commercio con tutte le provincie della Spagna, l'introdussero nella Biscaglia. Il melo venne poi trapiantato in Normandia, paese non più favorevole della Biscaglia alla coltura della vite, e da questa provincia si sono poi tolte le prime piante che vennero portate nell'isola di Jersey.

L'uso del sidro in quest'isola risale per lo meno al XV secolo, perchè in un documento del 16 giugno 1488, relativo alle spese fatte in occasione dell'assedio del castello di Montorgueil, si fa cenno di una somma pagata per quindici pipe di sidro. Il melo dovette essere coltivato a Jersey al principio del XV secolo o tutto al più sullo scorcio del secolo XIV.

Sotto il Regno della regina Maria si faceva ancora così poca quantità di sidro nell'isola di Jersey che gli abitanti furono costretti a fare istanza a lei onde ottenere il permesso di importarne dall'Inghilterra ogni anno senza diritti di dogana cinquecento tonnellate per le loro provvisioni ed altre centocinquanta tonnellate per la guarnigione.

Si era allora ben lontani dall'ottenere quel mare di sidro di cui parla Falle a proposito di una relazione dell'anno 1734 sulle produzioni dell'isola.

L'epoca della coltura del melo in Inghilterra sembra posteriore di almeno un secolo all'epoca nella quale venne introdotto a Jersey.

— La voce della morte del Mérimée fu ripetuta da tutti i giornali. Al *Moniteur* è stata comunicata la seguente lettera che l'arguto scrittore ha mandata a sua cugina e che sicuramente non è una lettera da moribondo:

« Cannes, 14 marzo.

« Mia cara cugina,

« Spero che non avrete pianto leggendo nei giornali la notizia della mia morte. Da alcuni giorni si divertono a spese mie e tutte le mattine leggo la mia orazione funebre. Ciò ad ogni modo pare che non faccia male dacchè io sto piuttosto meglio. Sto abbastanza fuori del letto, mangio con appetito e dormo meglio. Non tosso quasi più. Mi fanno prendere dell'arsenico e me ne trovo bene. Dicono che fa imbellire. Mi riconoscereste.....

« PROSPERO MÉRIMÉE. »

ULTIME NOTIZIE

Dispacci giunti da Bologna annunziano essersi colà chiusa ieri sera la sottoscrizione dell'indirizzo a Sua Maestà, che, promosso da alcuni egregi cittadini per il compimento del 20° anno della Sua assunzione al trono, fu in breve tempo coperto da numerose firme.

Per la stessa fausta ricorrenza hanno fatto indirizzi di felicitazioni a Sua Maestà la Deputazione provinciale di Reggio d'Emilia ed i municipi di Reggio stessa, di Rubiera, Scandiano, Viano, Vezzano, Albinea, Cavriago, Bagnolo in Piano, San Martino in Rio, Correggio, Gattatico, Montecchio.

DISPACCI PRIVATI ELETTRICI
(AGENZIA STEFANI)

Madrid, 22.

Oggi ebbe luogo una dimostrazione di 200 donne contro la coscrizione. Essa si recò innanzi al palazzo delle Cortes, ove furono pronunziati alcuni discorsi. Grande era il numero dei curiosi che vi assistevano.

Il ministro del Fomento venne ad informare le Cortes che Castelar e Figueras avevano invitato la folla a ritirarsi, ma che un altro deputato aveva istigato il popolo a penetrare nella sala delle sedute, dicendo che la minoranza poteva ottenere l'abolizione della coscrizione.

Allora il ministro della guerra ordinò ad alta voce a Milano del Bosch di chiamare sotto le armi i Volontari della libertà e la truppa onde permettere ai deputati di deliberare con tranquillità.

Garcia Lopez, repubblicano, parlò contro la coscrizione e dichiarò che la minoranza disapprovava questa dimostrazione tumultuosa.

Grande agitazione sui banchi della minoranza.

Durante il discorso di Garcia sembrava che i ministri si consultassero.

Parigi, 23.

Chiusura della Borsa.

	22	23
Rendita francese 3 %	70 30	70 42
Id. italiana 5 %	56 —	56 10
Valori diversi.		
Ferrovie lombardo-venete	475 —	475 —
Obbligazioni	229 25	230 —
Ferrovie romane	53 50	53 50
Obbligazioni	135 50	138 25
Ferrovie *Vittorio Emanuele*	52 —	50 50
Obbligazioni ferr. merid.	167 —	168 —
Cambio sull'Italia	3 1/2	3 3/4
Credito mobiliare francese	278 —	280 —
Obblig. della Regìa Tabacchi	420 —	422 —
Azioni id. id.	642 —	640 —

Vienna, 23.

Cambio su Londra	124 90	125 20

Londra, 23.

Consolidati inglesi	93 1/8	93 1/8

Ginevra, 23.

Continua lo sciopero degli operai tipografi. Ieri ebbe luogo un *meeting* nel quale si pronunziarono discorsi violenti. Circolano voci allarmanti. Si teme che oggi avvengano delle collisioni.

Madrid, 23.

Seduta delle Cortes. — L'emendamento proposto dal partito repubblicano per l'abolizione della coscrizione fu respinto.

Madrid, 23.

Furono stabiliti in parecchi punti della città, specialmente alle Cortes e al Teatro dell'Opera, alcuni posti che vennero affidati ai Volontari della libertà.

La città è completamente tranquilla.

Lisbona, 23.

Ebbe luogo un gran *meeting* contro la legge elettorale. Regna un grande fermento contro il governo.

Parigi, 24.

L'Imperatore ha presieduto ieri il Consiglio di Stato. — S. M. pronunziò un discorso in cui disse che è dovere del governo di soddisfare con risolutezza al giusto desiderio di miglioramenti e di respingere con fermezza le teorie sovversive e le cupidigie colpevoli. Molti miglioramenti, soggiunse l'Imperatore, si sono effettuati, ma investigando le piaghe dei popoli anche più floridi, si scopre che, sotto le apparenze di prosperità, esistono ancora molte miserie immeritate e molti problemi non risolti che domandano il concorso di tutte le intelligenze. La soppressione dei libretti completerà la serie delle misure a favore degli operai. S. M. soggiunse: « Io non spero di far cadere tutte le prevenzioni, di disarmare tutti gli odi, di aumentare la mia popolarità, ma io troverò nuova energia per resistere alle malvagie passioni. Quando si ammettono tutti gli utili miglioramenti, quando si fa tutto ciò che è buono e giusto, si mantiene l'ordine con maggiore autorità, poichè allora la forza si appoggia sulla ragione e sulla coscienza soddisfatte. »

UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO

Firenze, 23 marzo 1869, ore 1 pom.

Bel tempo su tutta l'Italia.

Il barometro si è alzato di 5 mm. nel nord e si è abbassato in Sicilia. Domina il nord-est; e il mare è poco mosso.

Nel nord-ovest d'Europa il barometro si è alzato di 6 a 10 mm., e le pressioni sono molto alte sulle Isole britanniche.

Il bel tempo è ristabilito.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel R. Museo di Fisica e Storia naturale di Firenze
Nel giorno 23 marzo 1869.

	ORE 9 antim.	3 pom.	9 pom.
Barometro a metri 72,6 sul livello del mare e ridotto a zero	mm 747,7	mm 746,4	mm 746,0
Termometro centigrado	12,0	12,0	8,0
Umidità relativa	53,0	50,0	60,0
Stato del cielo	sereno e nuvoli	sereno e nuvoli	sereno e nuvoli
Vento { direzione / forza	NE quasi for.	NE forte	NE debole

Temperatura massima . . . . + 14,0
Temperatura minima . . . . + 6,0

TEATRO DELLE LOGGE, ore 8 — La drammatica Comp. di L. Bellotti-Bon rappresenta: *Un gerente responsabile.*

FRANCESCO BARBERIS, *gerente*.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO (*Firenze*, 24 *marzo* 1869)

VALORI		VALORE NOMINALE	CONTANTI L	CONTANTI D	FINE CORR. L	FINE CORR. D	FINE PROSSIMO L	FINE PROSSIMO D	NOMINALE
Rendita italiana 5 0/0 . . . . god.	1 genn. 1869		»	»	58 20	58 17	»	»	»
Rendita italiana 3 0/0 . . . . »			37 50	37 40	»	»	»	»	»
Impr. Naz. tutto pagato 5 0/0 lib.	1 ott. 1868		»	»	79 75	79 65	»	»	»
Obbligaz. sui beni eccles. 5 0/0 »			83 »	82 90	»	»	»	»	»
Az. Regia coint. Tab. (carta) . . »		500	»	»	656 1/2	656 »	»	»	»
Obb. 6 0/0 Regia Tab 1868 Titoli provv (oro) trattabile in carta »	1 genn. 1869	500	»	»	437 3/4	437 1/2	»	»	»
Imprestito Ferriere 5 0/0 . . . . »	1 luglio 1868	840	»	»	»	»	»	»	»
Obbl. del Tesoro 1849 5 0/0 p. 10 »	id.	480	»	»	»	»	»	»	»
Azioni della Banca Naz. Toscana »	1 genn. 1869	1000	»	»	»	»	»	»	1600
Dette Banca Naz. Regno d'Italia »	1 genn. 1869	1000	»	»	»	»	»	»	1730
Cassa di sconto Toscana in sott. »		250	»	»	»	»	»	»	»
Banca di Credito italiano . . . . »		500	»	»	»	»	»	»	»
Azioni del Credito Mobil. ital. »									
Obbl. Tabacco 5 0/0 . . . . »		1000	»	»	»	»	»	»	»
Azioni delle SS. FF. Romane. . »		500	»	»	»	»	»	»	»
Dette con prelaz. pel 5 0/0 (Antiche Centrali Toscane) . . . . »		500	»	»	»	»	»	»	»
Obbl. 3 0/0 delle SS. FF. Rom. »		500	»	»	»	»	»	»	»
Azioni delle ant. SS. FF. Livor. »	1 luglio 1868	420	»	»	»	»	»	»	205
Obblig. 3 0/0 delle suddette CD »	id.	420	»	»	»	»	»	»	178
Obblig. 5 0/0 delle SS. FF. Mar. »		500	»	»	»	»	»	»	»
Azioni SS. FF. Meridionali . . . »	1 genn. 1869	500	»	»	284 1/2	284	»	»	»
Obbl. 3 0/0 delle dette . . . . . . »	1 ott. 1868	500	»	»	174 1/2	173 1/2	»	»	»
Obb. dem. 5 0/0 in s. comp. di 11 »	id.	505	»	»	448	447 1/2	»	»	»
Dette in serie non comp. . »		505	»	»	»	»	»	»	»
Dette in serie picc. . . . . »	id.	505	»	»	»	»	»	»	»
Imprestito comunale 5 0/0 . . . »		500	»	»	»	»	»	»	»
Detto in sottoscrizione. . . . . . »		500	»	»	»	»	»	»	»
Detto liberate . . . . »		500	»	»	»	»	»	»	»
Imprestito comunale di Napoli »		150	»	»	»	»	»	»	120
Detto di Siena . . . . »		500	»	»	»	»	»	»	»
5 0/0 italiano in piccoli pezzi . . »	1 luglio 1868		»	»	»	»	»	»	58 50
3 0/0 idem . . . . »	1 aprile 1868		»	»	»	»	»	»	37 75
Imprestito Nazion. piccoli pezzi »			»	»	»	»	»	»	81
Nuovo impr. della città di Firenze in oro in . . .		250	176	175 »	»	»	»	»	»
Obbl. fondiarie del Monte dei Paschi 5 0/0 . . .		500	»	»	»	»	»	»	405

CAMBI	Giorni	L	D	CAMBI	Giorni	L	D	CAMBI	Giorni	L	D
Livorno	8			Venezia eff. gar.	30			Londra . . . a vista			
dto.	30			Trieste	30			dto.	30		
dto.	60			dto.	90			dto.	90	25 90	25 80
Roma	30			Vienna	30			Parigi . . . a vista		103 70	103 35
Bologna	30			dto.	90			dto.	30		
Ancona	30			Augusta	30			dto.	90		
Napoli	30			dto.	90			Lione	90		
Milano	30			Francoforte	30			dto.	90		
Genova	30			Amsterdam	90			Marsiglia	90		
Torino	30			Amburgo	90			Napoleoni d'oro		20 74	20 72
								Sconto Banca 0/0			

PREZZI FATTI

5 0/0 58 20 - 17 1/2 - 12 1/2 - 15 fine corr.

Per il sindaco: M. NUNES-VAIS.

Società Reale Italiana
DI ASSICURAZIONE MUTUA
CONTRO I DANNI DELLE MALATTIE E MORTALITA' DEL BESTIAME

A tenore degli articoli 60 e 61 dello statuto e della deliberazione presa nel Consiglio generale del 10 dicembre 1867 sono convocati in adunanza tutti i soci nel locale della Direzione Generale posto in Firenze, via Lambertesca, n. 11, palazzo Bartolommei, per il giorno 31 marzo 1869, a mezzogiorno preciso, per udire la *Relazione dell'andamento sociale.*

Firenze, 15 marzo 1869. 667

Il Sindaco di Firenze

Rende noto che a ore 12 meridiane del dì 5 aprile prossimo avrà luogo in una sala di questo palazzo comunale il secondo incanto per l'aggiudicazione in vendita al migliore offerente sul prezzo unitario di L. 3 a metro quadro di metri quadri 2,000 circa di terreno di proprietà municipale, posto fuori la Porta alla Croce.

Le condizioni della vendita sono quelle resultanti dal quaderno d'oneri ostensibile alla 2ª sezione, 1ª divisione della segreteria comunale, dove gli attendenti dovranno preventivamente all'ora dell'incanto produrre i necessari documenti.

Li 22 marzo 1869.

725 *Il ff. di Sindaco*: U. PERUZZI.

SOCIETÀ ANONIMA ITALIANA
PER LA
Regìa Cointeressata dei Tabacchi

Il Consiglio di Amministrazione a termini dell'art. 38 degli statuti sociali ha l'onore di convocare i signori azionisti in assemblea generale ordinaria pel giorno 28 del p. v. mese di aprile, alle ore 12 meridiane, negli uffizi della Società, in via Sant'Egidio, n. 24.

Hanno diritto di intervenire tutti quelli azionisti che possessori almeno di 30 azioni ne avranno fatto il deposito 10 giorni prima di quello fissato per la riunione della assemblea.

Perciò i signori azionisti che desiderano di prendervi parte dovranno avere depositato le loro azioni dal 29 marzo corrente a tutto il 18 di aprile p. v., dalle ore 10 ant. alle 3 pom.

In *Firenze*, presso la Società generale di Credito Mobiliare Italiano.
» *Torino*, id. id.
» *Parigi*, presso i signori A. J. Stern e C. (via Cardinale Fesch, n. 58).
» *Francoforte S/M.*, presso il signor Jacob S. H. Stern.
» *Londra*, presso i signori Stern brothers.
» *Berlino*, presso i signori Robert Warschauer e Comp.
» *Ginevra*, presso P. F. Bonna e Comp
» *Milano*, presso le sedi della Banca Nazionale nel Regno d'Italia.
» *Genova*, id. id.
» *Palermo*, id. id.
» *Napoli*, id. id.
» *Venezia*, id. id.

Ordine del giorno:

Rapporto del Consiglio di amministrazione.

Firenze, 23 marzo 1869. 728

SOCIETA ANONIMA
DEI PONTI DI FERRO SOSPESI SULL'ARNO PRESSO FIRENZE

Il sottoscritto amministratore della Società suddetta rende pubblicamente noto ai signori azionisti che in ordine alla deliberazione del Consiglio d'amministrazione di questo stesso giorno, a cominciare dal dì 29 mese stante, dai signori Schmitz e Capezzuoli, cassieri aventi banco, via del Proconsolo, n. 10, sarà pagato il *Dividendo* del testè spirato semestre otto febbraio ultimo.

Firenze, 23 marzo 1869.

L'Amministratore
718 Avv. GIUSTINIANO BONCI.

CASSA NAZIONALE DI SCONTO DI TOSCANA

Gli azionisti della Cassa suddetta sono convocati per il dì 30 marzo corrente in Livorno nelle stanze dei pubblici pagamenti, a ore 12 meridiane, all'oggetto di:

1° Approvare il bilancio a tutto il 31 decembre 1868 (il bilancio ed i relativi allegati staranno a disposizione dei signori azionisti per le opportune indagini nei cinque giorni che precedono quello dell'adunanza).

2° Procedere all'elezione di 3 consiglieri in rimpiazzo dei signori Giacomo Sacerdoti, Agostino Tesei, Teodoro Tossizza, che escono d'ufficio.

3° Procedere all'elezione di un quarto consigliere, per stare in ufficio a tutto il 1871 in rimpiazzo del signor cav. Felice Genero dimissionario.

4° Deliberare sulla proposta di modificazione agli statuti, presentata da dieci azionisti, in ordine all'articolo 23 dello statuto sociale.

Modificazione proposta:

Art. 10. Il capitale sociale è fissato in cinque milioni di lire italiane, e diviso in numero 10,000 azioni di L. 500 ognuna. Quattro azioni attualmente in corso, e che hanno versato L. 150 ognuna, saranno cambiate con una nuova azione di L. 500 intieramente liberata.

Art. 18. Sostituire *due* azioni dove dice dieci, e *quattro* dove dice venti.

Art. 19. Il socio proprietario di due azioni avrà diritto a un voto. Quello che ne possederà il doppio a due, ecc.

Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a porre in armonia lo statuto sociale con le suaccennate modificazioni tosto che avranno ricevuta la sanzione governativa.

L'adunanza si compone dei proprietari di dieci azioni depositate nella cassa della Società contro certificato nominativo almeno un mese prima, o che consegneranno 20 azioni all'Amministrazione della Società, che ne rilascerà ricevuta, dieci giorni prima di quello stabilito per l'adunanza generale.

Dieci azioni danno diritto a un voto, venti a due, e così successivamente. Nessun socio però avrà diritto a più di 10 voti, qualunque sia il numero delle azioni che rappresenta.

L'adunanza s'intenderà legalmente costituita quando gli azionisti intervenuti rappresentano almeno un'ottava parte delle azioni.

Le azioni potranno esser depositate anche:
In *Firenze*, presso la succursale della Società;
In *Genova*, presso la Cassa di Sconto;
In *Torino*, presso il Banco di Sconto e Sete;
In *Milano*, presso i signori Mazzoni e C., successori Uboldi.

Livorno, 15 marzo 1869. 663

SITUAZIONE DELLA BANCA NAZIONALE
NEL REGNO D'ITALIA
A tutto il giorno 6 marzo 1869

ATTIVO.

Voce		Importo
Numerario in cassa nelle sedi e succursali	L.	182,798,614 86
Esercizio delle zecche dello Stato	»	3,603,923 11
Stabilimenti di circolazione per fondi somministrati	»	12,772,500 »
Portafoglio nelle sedi e succursali	»	240,231,878 70
Anticipazioni id.	»	43,024,274 95
Effetti all'incasso in conto corr.	»	159,054 98
Fondi pubblici	»	16,003,975 »
Tesoro dello Stato (L. 27 febb. 1856)	»	219,793 94
Id. conto mutuo 278 milioni (Regio decreto 1° maggio 1866)	»	278,000,000 »
Id. conto anticipazione 100 milioni (Convenzione 12 ottobre 1867)	»	86,668,187 93
Immobili	»	7,102,469 66
Azioni da emettere	»	20,000,000 »
Azionisti, saldo azioni	»	12,300 »
Debitori diversi	»	9,425,672 14
Spese diverse	»	2,394,773 88
Indennità agli azionisti della cessata Banca di Genova	»	466,666 70
Obbligazioni del debito pubblico 15 settembre 1867 in cassa	»	34,308,600 »
Depositi volontari liberi	»	119,824,286 92
Depositi obbligatori e per cauzione	»	63,459,052 68
Servizio del debito pubbl. a Torino	»	269,401 70
	L.	1,120,745,427 15

PASSIVO.

Voce		Importo
Capitale	L.	100,000,000 »
Biglietti in circolazione	»	757,699,104 40
Marche da bollo in circolazione	»	14,220 »
Fondo di riserva	»	16,000,000 »
Tesoro dello Stato conto corr. (disponibile	»	»
(non dispon.	»	98,007 71
Conti corr. (disponibile) nelle sedi e succursali	»	6,606,738 71
Id. (non disponibile) id.	»	28,671,496 60
Biglietti a ordine (art. 21 degli statuti)	»	5,362,323 23
Mandati a pagarsi	»	4,348,557 83
Dividendi a pagarsi	»	82,379 50
Sottoscrizione per l'alienazione delle obbligazioni 15 settembre 1867	»	222,450 18
Creditori diversi	»	1,840,076 82
Deposito obbligazioni del debito pubblico 15 settembre 1867	»	34,308,600 »
Depositanti d'oggetti e valori diversi	»	183,283,339 60
Risconto del semestre precedente e saldo profitti	»	916,251 62
Benefizi del semestre in corso	»	1,291,880 95
	L.	1,120,745,427 15

739 Visto — G. del Castillo.

Per autenticazione
Il Direttore generale: Bombrini.

Avviso.

Col pubblico istrumento del dì 25 febbraio 1869, rogato dal notaro dott. Luigi Scappucci, registrato in Firenze il 26 detto, il signor Giovanni del fu Andrea Landini, possidente domiciliato in Firenze, in proprio e come legittimo amministratore dei suoi figli, ha fatta procura generale ed irrevocabile al signor Ascanio Lotti, computista domiciliato in Firenze, via dei Rustici, n. 5, perchè amministri il patrimonio e beni di detto signor Giovanni Landini.

722 Dott. LUIGI SCAPPUCCI.

Editto.

Si assegna a tutti i creditori del fallimento di Adele Bencivenni e Michele Carli il termine di giorni 20, più l'aumento voluto dall'art. 601 del Codice di commercio, a presentare al sindaco definitivo signor Felice Guetta i loro titoli di credito unitamente ad una nota indicativa le somme delle quali si chiamano creditori, quando non preferiscano farne il deposito nella cancelleria di questo tribunale, per poi procedere alla verifica dei titoli stessi fissata per la mattina del dì 22 aprile prossimo, a ore 10 ant., avanti il giudice delegato e il sindaco suddetto nella cancelleria di questo tribunale.

Dalla cancelleria del tribunale civile e correzionale ff. di tribunale di commercio.

Firenze, li 22 marzo 1869.

719 F. NANNEI, vice canc.

Avviso.

Il 28 luglio 1868 decedeva in Torino il procuratore capo Cesare Debernardi, ivi esercente. Non essendovi opposizioni, trascorsi i sei mesi di cui nell'articolo 69 della legge 17 aprile 1859, si procederà allo svincolamento della cedola sottoposta ad ipoteca per la malleveria,

Torino, 21 marzo 1869.

733 AVV. PRATO, proc. capo.

Revoca di rappresentante.

La Società anonima *des fonderies, forges et acieries de St-Etienne*, in persona dell'amministratore delegato signor C. L. Janicot, diffida che il signor Varetti fin dal primo corrente marzo ha cessato di rappresentare la stessa Società, e che il nuovo rappresentante della medesima per l'Italia è il signor Rosset-Bressand.

Torino, il 22 marzo 1869. 732

Estratto di bando.

Si fa noto che sulle istanze di Giuseppe Cantini di Pomarance, rappresentato dal dottor Ernesto Ruggieri, la mattina del 10 maggio 1869, a ora d'udienza, avanti il tribunale civile di Volterra si procederà alla vendita dei beni espropriati a danno del signor Ottaviano Giorgi, e di Giusto Bocelli terzo possessore, ambedue di Volterra, cioè:

Primo lotto. Una casa con orto posta in Volterra in via Porta a Selci, n 4, descritta al catasto della comunità di Volterra in sezione U, particelle di numero 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, della rendita imponibile di lire 184 56, cui confina: 1° via Porta a Selci; 2° eredi Marchi; 3° Sensi-Contugi; 4° via di Castello, gravata dell'uso di abitazione a favore della signora Margherita vedova Giorgi sua vita durante, e col godimento a comune con essa del pozzo e chiostra, al prezzo di Ln. 10,559 82.

Secondo lotto. Una casa posta nel subborgo di San Lazzaro presso Volterra, ai n. 1 e 2, con resedio, e striscia di terreno di ari 3 e centiari 65, segnata in conto di Giusto Bocelli terzo possessore, descritta al detto catasto in sezione V, particelle 1034, 1035, 1649, della rendita di Ln. 38 62, cui confina: 1° via di San Girolamo; 2° Podere di Mezza Costa; 3° Oratorio, al prezzo di Ln 10,150 15.

Terzo lotto Un podere con casa colonica di n. 71 con annessi, detto Mezza Costa, lavorativo vitato; ecc., descritto al catasto suddetto, sez. P, particella 785, e inserzione V, particelle 1513, 1515, 1516, 1517, 1520, 1526, 1518, 1519, 1521, 1522, 1307, 1514, 1302, 1309 per intiero, 1303, 1509, 1512, 1368 in parte, della estensione di ettari 4, ari 84, centiari 36, gravato della rendita di lire 250, cui confina: a tramontana il lotto n. 4; 2° beni Salvetti; 3° via di San Girolamo; 4° casa Bocelli, salvi altri, gravato dell'annuo canone di livello di lire nuove 64 68 a favore della chiesa di S. Michele di Volterra, al prezzo di L. n. 13,039 19.

Quarto lotto. Un podere con casa colonica al n. 72 ed annessi, denominato le Piagge; terreno lavorativo, vitato, ecc., posto come sopra in sez. V, particelle di num. 1310, 1308*bis*, 1510, 1511, 1527 per intiero, di ettari 5, ari 80, centiari 105, della rendita imponibile di lire 146 52, cui confina: 1° Salvetti; 2° Falconcini; 3° linea retta che lo separa dal lotto 3°; 4° via di Sant'Andrea, con diritto d'acqua, previa corresponsione ma senza garanzia, al prezzo di Ln. 14,380 10.

Quinto lotto. Un corpo di terra lavorativo, olivato, detto la Buca, posto come sopra, descritto al detto catasto della comune di Volterra in sezione V, particelle di n. 1151, 1178, 1179, 1130, 1131, 1182, con rendita imponibile di lire 45 38, di ettari 2, ari 92, cent. 39, cui confina Salvetti, strada dei Mulini, eredi Sanfinocchi, gravato dell'annuo canone livellare di Ln. 21 a favore della chiesa di Montegemoli, per il prezzo di Ln. 3,136 80.

Ed il tutto alle condizioni di che nella sentenza autorizzativa alla vendita del tribunale civile di Volterra del 7 dicembre 1868, registrata in cancelleria con marca di registrazione da Ln. 1 10, di n. 121, e di che nella successiva ordinanza presidenziale dei 2 marzo 1869, registrata come sopra, come al repertorio n. 175, portante correzione, ed alle condizioni tutte latamente descritte nel bando del dì 17 marzo 1869 esistente in cancelleria.

Volterra, li 22 marzo 1869.

Il cancelliere
721 A. BACIOCCHI.

Vendita volontaria.

Si rende noto al pubblico che nel 20 aprile prossimo 1869, a ore 11 antim., in Firenze, nello studio in via del Castellaccio, al n. 2, piano primo, presso il sottoscritto notaro Francesco Malenotti, delegatovi con decreto del 27 febbraio 1869, alle istanze del signor Lorenzo Fabbrini, tutore dell'interdetto Damiano Ferrini di Rupecanina in comunità di Vicchio, sarà proceduto alla vendita volontaria, pel prezzo di lire 16,073 20 resultante da perizia, di un podere denominato *Gello di Sotto*, posto e situato nella comune di Vicchio, popolo di Rossoro, composto di casa colonica e di n. 7 appezzamenti di terra d'estensione totale ettari 14, are 20 e deciare 29, salvo, distinto il tutto alle mappe di detta comunità di Vicchio in sezione I, dai numeri particellari 220, 1021, 229, 227, 228, 230, 231, 232, 233, 962, 963, 967, 968, 969, 970, 1015, 1016 e 102, gravato della rendita imponibile di L. 191 20 italiane, e con le condizioni di che nel relativo bando di vendita.

723 Ser FRANCESCO MALENOTTI, not.

Avviso.

Il sottoscritto deduce a pubblica notizia che con atto privato del 5 gennaio 1869, recognito dal not. Angiolo Borchi, e registrato a Firenze il 12 stesso, numero 201, acquistò in compra dal signor Luigi Bartolozzi le merci, masserizie, e l'esercizio della taberna e fabbrica di gessi in Firenze, via Vinegia, n. 1, e della fabbrica di gesso e cave annesse in Camplorbano, comunità di Montajone, per cui egli dal 1° gennaio 1869 in poi ne è l'assoluto ed unico proprietario e conduttore, e ciò a tutti gli effetti di ragione.

740 BERNARDO RAMELLI.

736 **Vendita volontaria.**

La mattina del 17 aprile prossimo 1869, alle ore 9 antimerid., nello studio del notaro Ferrante Pelliccini, posto in Santa Croce, sulla Piazzetta di Santa Cristiana, al n. 298, avrà luogo la vendita volontaria per mezzo dell'asta pubblica della casa che appresso, di proprietà del signor Domenico del fu Ferdinando Giannoni, possidente domiciliato a Santa Croce, costituito in minore età, e rappresentato dal proprio tutore Gaetano Baldacci pure di Santa Croce, in esecuzione alla deliberazione del Consiglio di famiglia di detto minore de' 18 maggio 1868, omologata dal tribunale civile di San Miniato con decreto del 24 luglio 1868, con i patti e condizioni trascritte nel relativo bando, che sono ostensibili nello studio del detto notaro, e sul relativo prezzo attribuitogli dall'ingegnere Torello Pacchi con la sua relazione de' 31 agosto 1868 in lire it. 1440, e depositata presso il notaro anzidetto, consistente in una casa situata nella terra di Santa Croce in via di San Michele Arcangelo, segnata col numero civico 145, composta di tre piani e di n. 6 stanze.

Santa Croce sull'Arno li 22 marzo 1869.

FERRANTE PELLICINI, notaro deleg

Cassa centrale di risparmi e depositi.

Prima denunzia di un libretto smarrito della serie terza, segnato di numero 114,275, sotto il nome di Fini Adelasia, per la somma di lire 100.

Ove non si presenti alcuno a vantare diritti sopra il suddetto libretto sarà dalla Cassa centrale riconosciuto per legittimo creditore il denunziante

Firenze, li 23 marzo 1869. 731

Cassa centrale di risparmi e depositi.

Prima denunzia di un libretto smarrito della serie terza, segnato di numero 139,594, sotto il nome di Colzo Eloisa, per la somma di lire 10.

Ove non si presenti alcuno a vantare diritti sopra il suddetto libretto sarà dalla Cassa centrale riconosciuto per legittimo creditore il denunziante.

Firenze, li 23 marzo 1869. 730

Notificazione di sentenza
per assenza.

Si rende noto che con sentenza del tribunale civile sedente in Sarzana delli 30 gennaio 1869, sull'instanza di Bello Domenico fu Giuseppe, residente al Fezzano, pretura di Spezia, ammesso al gratuito patrocinio con decreto 2 marzo 1868, venne accertata e stabilita l'assenza di Francesco Bello, figlio di Domenico e di Carpena Maria, di detto luogo del Fezzano, con mandarsi pubblicare la sentenza medesima ed inserire nei giornali giusta il disposto dell'art. 23 del Codice civile italiano.

412 FERDINANDO CAPELLINI, proc.

Errata-corrige. All'avviso num 717, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* numero 82 (23 marzo), alla firma dove dice - Avv. Donato Masucci - deve dire *Avv. Donato Biasucci.*

ELENCO

di Registri e Moduli prescritti dai Codici, Regolamenti, dalle tariffe ed istruzioni vigenti, vendibili dalla Tipografia EREDI BOTTA — Firenze, via del Castellaccio.

(NB. *Il prezzo è ragguagliato per ogni cento fogli.*)

1. Verbale di querela o denunzia orale - foglio intero . . L. 2 80
   Detto mezzo foglio . . . 1 40
2. Verbale di presentazione di querela o denunzia scritta - m. f. . 1 40
3. Verbale di desistenza da querela - m. f. . 1 40
4. Verbale di visita di ferito con esposizione o relazione di perizia - f. i. 2 80
5. Verbale di giudizio definitivo di perito - m. f. . 1 40
6. Verbale di visita e descriz., ricognizione e perizia di cadavere - f. i. 5 80
7. Verbale di visita e descrizione di località - f. i. . 2 80
8. Verbale di visita domiciliare e perquisizione - f. i. . 2 80
   Detto m. f. . 1 40
9. Verbale di perizia - m. f. . 1 40
10. Verbale di presentazione di perizia - m. f. . 1 40
11. Decreto di citazione di testimone avanti il giudice istruttore - m. f. 1 40
12. Esame di testimoni senza giuramento - f. i. . 2 80
    Detto m. f. . 1 40
12*bis* Id. di testimoni senza giuramento per le preture - f. i. . 2 80
    Detto m. f. . 1 40
13. Esame di testimoni con giuramento - f. i. . 2 80
    Detto m. f. . 1 40
14. Mandato di comparizione - m. f. . 1 40
15. Mandato di cattura - m. f. . 1 40
16. Interrogatorio dell'imputato - f. i. . 2 80
    Detto m. f. . 1 40
17. Verbale di ricognizione dell'imputato - m. f. . 1 40
18. Verbale di confronto dell'imputato - f. i. . 2 80
    Detto m. f. . 1 40
19. Tassa per un testimone nel luogo di sua residenza - m. f. . 1 40
20. Tassa per un testimone che si è trasferito a più di 2 chilom e 1/2 dal luogo di sua residenza - m. f. . 1 40
21. Tassa per la relazione di un medico, di un chirurgo, veterinario patentato o di una levatrice - m. f. . 1 40
22. Tassa per i periti od interpreti - m. f. . 1 40
23. Tassa per le spese di dissotterramento di cadavere - m. f. . 1 40
24. Tassa per una traduzione in iscritto - m. f. . 1 40
25. Tassa per la custodia dei sigilli od animali - m. f. . 1 40
26. Tassa per trasporto di carte impugnate per falsità o destinate a servire di comparazione - m. f. . 1 40
27. Tassa per trasferta giudiziaria - m. f. . 1 40
28. Parcella delle spese di giustizia in materia penale ripetibili - f. i. 2 80
29. Registro generale delle indennità di trasferta ed altre spese anticipate per atti in materia penale (art. 131 regol. Gen. giud., articoli 160, 161, 162 e 166 Tar. Pen.) . 15 »
30. Estratto del Registro Generale delle indennità di trasferta ed altre spese anticipate per atti in materia penale . 5 »
31. Ordinanze per le Camere di consiglio - m. f. . 1 40
32. Avviso di pagamento - m. f. . 1 40
33. Richiesta di citazione al pubblico giudizio sull'istanza del P. M. e decreto di citazione in affari avanti il tribunale correzionale . 2 90
34. Elenco di tutti gli atti del procedimento e nota dei corpi di reato 1 40
35. Atto di citazione della parte lesa avanti il tribunale . 1 40
36. Atto di citazione di testimoni avanti il tribunale . 1 40
37. Ordinanza di citazione avanti il pretore . 1 40
38. Richiesta di citazione al pubblico giudizio sull'istanza del P. M. e decreto di citazione in affari avanti il pretore . 2 90
39. Atto di citazione dei testimoni avanti il pretore . 1 40
40. Atto di citazione di parte lesa avanti il pretore . 1 40
41. Cedola di citazione di testimoni fiscali avanti il pretore. . » 90
42. Avviso di comparizione a forma dell'art. 25 dell'istruzione, tariffa penale, modello A. . 1 40
43. Verbale di ammonizione . 1 40
44. Decreto e verbale di ammonizione di ozioso . 1 40
45. Avviso di delitti o trasgressioni al procuratore del Re a forma dell'articolo 77, Cod. proc. penale . 1 40
46. Ragguaglio di tutti gli affari criminali, correzionali e contravvenzionali registrati negli ultimi 8 giorni, art. 452, Cod. proc. pen. 4 8»
47. Interrogatorio dell'imputato (Corti d'assisie) . 2 80
48. Cedola di citazione di testimone (Corti d'assisie) . 2 80
49. Avviso ai giurati (art. 111 dell'ord. giud. e 354 del regol. giud.) . 1 40
50. Ordinanza di comunicazione di nota dei giurati . 1 40
51. Note dei giurati . 1 40
52. Schede pei giurati . 1 40
53. Dichiarazione dei giurì . » 60
54. Mandato di pagamento per le spese di trasferta e per indennità ai giurati . 3 50
55. Ruolo delle cause a trattarsi avanti la Corte d'assisie . 1 40
56. Registro o campione delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia (modello B, art. 209 e seguenti tariffa penale, articoli 43 e 44 ist. relative) . 3 50
57. Tavola alfabetica dei debitori di dubbia solvibilità - Mod. C, articolo 253 tariffa penale, art. 60 istruz. relat. . 7 50
58. Nota d'iscrizione ipotecaria - Modello D, art. 266 tariffa pen. articolo 61 istr. rel. . 15 »
59. Elenco degli articoli riscossi per pene pecuniarie e spese di giustizia penale, mod. E, art. 231 tariffa penale, art. 70 istr. relat. 5 »
60. Distinta dei versamenti - Modello F, art. 70, istruz. tariffa penale. 10 »
61. Stato degli individui contro dei quali si fa proposta per l'applicazione del carcere sussidiario - Mod. G, articoli 579, 580 e 581 Cod. proced. pen. e 82 e 144 delle istruz. per l'esecuzione della tariffa penale. 2 »
62. Elenco indicativo delle sentenze e dei provvedimenti portanti condanne a pene pecuniarie - Mod. H, articoli 83, 89 e 104 istr. per l'esecuz. della tar. pen. 5 »
63. Stato degli articoli riscossi o rinviati - Mod. I, art. 88 delle istruzioni per l'esecuzione della tariffa penale 6 »
64. Registro d'attribuzione delle pene pecuniarie e di riparto delle spese - Modello L, art. 22 per l'esecuzione della tariffa penale . 2 »
65. Stato dimostrativo delle pene pecuniarie riscosse, e delle quote ripartite agli aventi dritto - Mod. M, articoli 134 e 161 istruz. per l'esec. della tariffa penale 10 »
66. Stato riassuntivo delle spese di giustizia anticipate o ricuperate - Mod. N, articolo 161 istruzioni . 5 »
67. Stato numerico della situazione dei campioni - Mod. O, art. 161 istruzione . 5 »
68. Stato degli articoli di cui si propone l'annullamento - mod. P, articolo 164 istruzione . 5 »
69. Coperta per procedimento penale per citazione diretta . 5 »
70. Coperta per atti penali di competenza pretoriale . 4 80
71. Coperta per procedure scritte di competenza dei tribunali correzionali . 4 80
72. Coperta del volume del deposto dei testimoni in cause di competenza delle Corti d'Assisie . 4 80
73. Coperta del volume dei verbali, rapporti ed altri atti dei quali è permessa la lettura . 4 80
74. Libro delle registrazioni - art. 199 del regolamento giudiziario 14 novembre 1865 . 4 80
75. Ruolo generale di spedizione - art. 214 del regol. giud. suddetto 19 »
76. Ruolo d'udienza - art. 226 regol. giud. suddetto . 23 »
77. Foglio d'udienza - art. 248 regol. giud. suddetto . 10 »
78. Registro delle distribuzioni fatte dalla cancelleria al presidente o al giudice delegato o al Ministero Pubblico - art. 275 del regolamento suddetto, numero 2 . 3 »
79. Registro delle opposizioni alle sentenze contumaciali - art. 275 del regolamento suddetto, numero 6 . 10 »
80. Registro delle istanze per purgazione degli immobili dalle ipoteche - articolo 275, numero 10 del regolamento suddetto . 15 »
81. Registro dei provvedimenti sopra ricorsi - articolo 275, numero 14 del regolamento suddetto . 10 »
82. Registro delle presentazioni o restituzioni di ricorsi - art. 275, numero 15 regolamento suddetto . 3 50
83. Registro delle produzioni fatte nel corso dell'anno nei giudizi di subastazione, di graduazione e distribuzione di prezzo di mobili. 5 50
84. Registro quitanze a madre e figlia - mod. N. 1, tariffa civ. 23 dicembre 1865 - contenente 500 bolle. 10 »
 3 »

Dirigere le domande accompagnate dal relativo vaglia postale alla Tip. EREDI BOTTA.

FIRENZE — Tipografia EREDI BOTTA.